

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

334^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1985

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3
Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti 4, 46
Assegnazione 3
Trasmissione dalla Camera dei deputati 3, 46

Discussione:

«Modificazioni del trattamento tributario
delle indennità di fine rapporto e dei capita-
li corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita» **(1362)** *(Approvato
dalla Camera dei deputati)*;

«Nuove norme sul trattamento fiscale delle
indennità di fine rapporto e dei capitali
percepiti in dipendenza di contratti di assi-
curazione **(841)**, d'iniziativa del senatore
Pollastrelli e di altri senatori:

PRESIDENTE 15 e *passim*
BEORCHIA (DC), relatore 16 e *passim*

* CAVAZZUTI (Sin. Ind.) Pag. 34
COVI (PRI) 22
D'ONOFRIO (DC) 25, 27
FELICETTI (PCI) 9 e *passim*
FERRARI-AGGRADI (DC) 45
* PISTOLESE (MSI-DN) 5 e *passim*
POLLASTRELLI (PCI) 35
VECCHI (PCI) 15, 22
VETTORI (DC) 25, 27
VISENTINI, ministro delle finanze 18 e *passim*
Verifica del numero legale 9

Discussione e approvazione:

«Semplificazione e snellimento delle proce-
dure in materia di stipendi, pensioni ed altri
asseggni; riorganizzazione delle Direzioni
provinciali del Tesoro e istituzione della
Direzione generale dei servizi periferici del
tesoro; adeguamento degli organici del per-
sonale dell'Amministrazione centrale e peri-
ferica del Ministero del tesoro e del persona-
le amministrativo della Corte dei conti»
(310-B) *(Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*;

334^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 LUGLIO 1985

«Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato» (430-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
* GIURA LONGO (PCI).....	Pag. 40
PAVAN (DC), relatore.....	38, 41
SAPORITO (DC).....	40
TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro	41
DOCUMENTI	
Richieste di parere	46
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO	4
INTERROGAZIONI	
Annunzio	Pag. 46
Apposizione di nuove firme	46
Da svolgere in Commissione	50
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 23 LUGLIO 1985	50
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE	
Convocazione	3
SCHEMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA ..	36
N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore	

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Angeloni, Bernassola, Boggio, Cimino, Colella, Cossutta, Crollalanza, Cuminetti, Di Nicola, Enriques Agnoletti, Fontana, Garibaldi, Genovese, Gianotti, Gusso, Marinucci Mariani, Martini, Masciadri, Ongaro Basaglia, Parrino, Pasquino, Pingitore, Rumor, Sellitti, Valiani, Vernaschi, Zaccagnini.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune è convocato per martedì 23 luglio 1985, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale».

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2995. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti

da disposizioni legislative in materia di calamità naturali» (1436) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

FELICETTI, CASSOLA, MORANDI, NOVELLINI, MIANA, BUFFONI e POLLASTRELLI. — «Riforma della legge 15 aprile 1886, n. 3818, concernente la mutualità volontaria» (1437).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti» (1423), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

POLLIDORO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; SCEVAROLLI ed altri; CROLLALANZA ed altri. — «Legge-quadro per l'artigianato» (21-48-213-446-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 1^a Commissione;

— in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

GUALTIERI ed altri. — «Norme sull'ordinamento, la finanza e le aziende degli enti locali» (442), previ pareri della 2^a, della 5^a e della 6^a Commissione;

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SAPORITO ed altri. — «Norme generali sull'istruzione e sul servizio scolastico» (1364), previo parere della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversità atmosferiche di gennaio e febbraio 1985» (1428) (*Approvato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica» (1424) (*Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Deputati GITTI ed altri. — «Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso

nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici» (1427), *Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati*, con modificazioni;

4^a Commissione permanente (Difesa):

«Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri» (1398) (*Approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia» (1358);

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

GARIBALDI ed altri. — «Norme per la ricostruzione di carriera a fini pensionistici dei professori straordinari ed associati non confermati» (1209);

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto» (1345) (*Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 11 luglio 1985, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Cannata, per i reati di cui agli articoli 112, numero 1, e 479 del codice penale (falso ideologico, aggravato) e agli articoli 81, capoverso, 112, numero 1, e 323 del codice penale (abuso d'ufficio, continuato e aggravato) (*Doc. IV, n. 60*).

Discussione dei disegni di legge:

«Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (1362) (Approvato dalla Camera dei deputati)»

«Nuove norme sul trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione» (841), di iniziativa del senatore Pollastrelli e di altri senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita», già approvato dalla Camera dei deputati, e «Nuove norme sul trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione», di iniziativa dei senatori Pollastrelli, Antoniazzi, Bonazzi, Cannata, Di Corato, Giura Longo, Iannone, Montalbano, Pollini, Segà, Torri, Vecchi e Vitale.

PISTOLESE. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, a nome del mio Gruppo politico sottopongo all'Assemblea una questione pregiudiziale per la sospensione della discussione di questi disegni di legge, in attesa della decisione della Corte costituzionale. Nella mia richiesta non vi è soltanto la precisa qualificazione della stessa, ossia una sospensione, ma anche il termine, ossia fino alla decisione della Corte costituzionale, come è previsto dal Regolamento.

La situazione al nostro esame è ovvia, conosciuta ed ha formato oggetto di ampi dibattiti anche sulla stampa e sui quotidiani. Abbiamo punti di riferimento precisi ai quali mi debbo richiamare. È noto che la Corte costituzionale, con una precedente decisione del 19 giugno 1983, e la Corte di cassazione con una ordinanza della prima sezione, han-

no riconosciuto e ribadito la natura dell'indennità di fine rapporto come avente carattere previdenziale. Questa mi sembra la essenziale premessa di tutto il ragionamento, che poi sta inducendo la Corte costituzionale a prendere le decisioni che sono in atto. La Corte, con la recente ordinanza, ha preannunziato che tutti i ricorsi saranno discussi e ha dato delle indicazioni. In proposito ricordo all'onorevole Ministro che egli stesso era in un primo tempo d'accordo sull'opportunità di non affrontare l'esame di questo provvedimento ma di attendere la decisione della Corte che è imminente.

Comunque l'ordinanza della Corte è chiara e indica tre punti ai quali noi dovremmo attenerci; se non li rispettiamo, incorriamo nuovamente in alcune violazioni. La Corte dice che la disciplina dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 suscita dubbi di legittimità costituzionale, poichè non tiene adeguato conto delle caratteristiche proprie dell'indennità in discussione. Possiamo dire, signor Ministro, che abbiamo affrontato e risolto questo primo punto, cioè il problema di individuare le caratteristiche di questa indennità di cui dobbiamo discutere ai fini della tassabilità? Poi la Corte aggiunge altri due motivi e cioè che non si prende in considerazione l'arco di tempo in cui sono andati maturando i diritti alla riscossione delle indennità medesime — e questo è l'unico punto che è stato preso in considerazione, anche se non in materia concreta — nè sembra che si trovi a questi effetti congruo correttivo nelle previsioni del successivo articolo 14 del ricordato decreto n. 597.

Abbiamo quindi delle indicazioni ed ella, signor Ministro, in un primo tempo era convinto dell'opportunità di attendere. Poi, dato che nell'ordinanza ci sono delle indicazioni, si è deciso di andare avanti attenendoci a queste, ma non mi sembra una scelta giusta.

Sul secondo punto, come ho detto, c'è stata in realtà una presa d'atto, nel senso che si è messa in rapporto l'anzianità con l'entità dell'indennità e, viceversa, non si è tenuto conto del primo punto che è fondamentale: qual è la natura e la caratteristica dell'indennità di liquidazione.

Bisogna aggiungere che il nuovo Presidente della Corte costituzionale pochi giorni fa, nel suo primo discorso in occasione dell'investitura, ha dichiarato che provvederà, alla prima udienza, a decidere su tutti i ricorsi che sussistono in questa materia. In tale situazione appare opportuno e necessario sospendere l'esame del provvedimento e attendere la decisione della Corte, prima di approvare un nuovo testo che non risulta conforme alle indicazioni già formulate nella predetta ordinanza.

Il disegno di legge non affronta in alcuna materia il punto centrale, cioè quello della natura dell'indennità di fine lavoro. Ricordiamo che la legge n. 297 del 29 maggio 1982 sulla disciplina del trattamento dell'indennità di fine rapporto ha modificato completamente gli articoli nn. 2120 e 2121 del codice civile e ha totalmente innovato in questa materia. Se il Parlamento ha accettato quella disciplina, non possiamo che subirne le conseguenze, perchè la vecchia disciplina, come tutti ricordiamo, era impostata sul principio fondamentale che l'indennità di fine rapporto era una retribuzione differita. Si trattava quindi di una diversa impostazione. Viceversa, con la legge del 1982, si è modificato *ab imis* questo rapporto. Si è stabilito che invece il povero dipendente deve versare ogni anno alla propria azienda parte della propria retribuzione come risparmio forzoso, obbligatorio, che deve avere un incremento — non si è avuto il coraggio di chiamarlo interesse — dell'1,5 per cento e un certo aggiustamento ai fini della svalutazione pari al 75 per cento. Si tratta sempre e comunque di un risparmio forzoso che la legge obbliga il dipendente a lasciare nelle mani della azienda. Noi ci domandiamo perchè, con questo risparmio forzoso, si debba, per forza di cose, obbligare il dipendente a lasciare una determinata somma presso la azienda, per poi vedersela tassare, mentre se tale risparmio forzoso si trovasse nelle mani dei lavoratori essi potrebbero acquistare dei BOT e non pagherebbero alcuna tassa. Si potrebbe versare tali somme presso un conto corrente bancario: così facendo si pagherebbe il 25 per cento sugli interessi, ma non si avrebbe una tassazione sull'intero capitale. Questa è l'assurdi-

tà di tale normativa e noi proseguiamo su questa strada.

Questo ramo del Parlamento non ha cambiato niente: si sono registrati ritocchi in materia ma abbiamo sostanzialmente lasciato inalterato il principio della tassabilità. Il concetto della differenza tra il risparmio forzoso e il risparmio volontario è un concetto fondamentale che si recepisce dalle norme del nostro ordinamento giuridico. Di conseguenza, lo ripeto, non si vede perchè si deve obbligare il cittadino a lasciare questo deposito e ad avere quel minimo tasso di interesse, ed essere poi alla fine anche tassato.

Diciamo per una volta tanto la verità: la legge deve avere anche rispetto per alcuni principi fondamentali di umanità, muovendo da una approfondita indagine sulla natura delle singole entrate. Questo è il primo punto che volevo trattare.

Il problema della non tassabilità non è stato affrontato, anzi a noi sembra che sia stato invece quasi aggravato, perchè il principio è rimasto lo stesso, ma si è modificato il sistema attraverso il quale può realizzarsi la tassazione. Quindi, manca quella giustizia equitativa dal punto di vista fiscale ed anche la certezza del diritto.

La mia parte politica ha presentato un disegno di legge, a firma del senatore Mitrotti, proprio sulla natura previdenziale delle indennità di fine rapporto, quindi il concetto che è a fondamento del rilievo che ha sollevato la Corte costituzionale noi non lo stiamo rispettando in alcun modo. L'unica cosa che in questo momento diciamo è che bisogna tassare.

E questo è proprio il punto da decidere: bisogna tassare o meno l'indennità di fine rapporto? Questo è il punto, signor Ministro, e noi non possiamo girare intorno all'argomento, possiamo di certo ridurre, cambiare la tassazione, ma questa è la sostanza del discorso. Su questo punto la Corte ancora non si è espressa. È vero che noi approviamo una normativa che migliora in qualche modo — per carità! — la precedente tassazione che prendeva come riferimento il biennio precedente. D'accordo, ci sono evidenti vantaggi, ma si tratta semplicemente di una diminuzione di reddito per lo Stato e di una minore

imposta per il contribuente, giacchè il relatore ha affermato espressamente che vi è una riduzione del 25 per cento di entrate. Però, resta il fatto che i punti centrali sono questi e non li possiamo certamente disconoscere.

Con una certa lealtà dobbiamo affermare che non li abbiamo risolti, perchè se la natura dell'indennità è previdenziale non vi è dubbio che essa deve essere esente da qualunque tassazione. Questo è il punto e se dobbiamo negare questa natura allora dobbiamo avere il coraggio di non accettare quello che viene dedotto automaticamente per effetto della legge del 1982, quando è stata attuata quella famosa modifica alla quale il mio partito si è opposto ricorrendo a un certo ostruzionismo. Infatti noi non volevamo che si cambiasse la natura del rapporto di lavoro e della indennità di fine lavoro. Allora noi sostenevamo che il codice affermava qualche cosa di vero perchè, quando si faceva riferimento all'ultimo stipendio, si faceva un riferimento ovvio, che teneva conto in sostanza del fatto che l'azienda godeva per trent'anni di questo deposito senza interessi, così si stabiliva, però calcolando la liquidazione sulla base dell'ultima retribuzione si veniva a creare una compensazione. Questo era lo spirito di quella legge. Si trattava sostanzialmente di una individuazione transattiva di come arrivare cioè alla determinazione della indennità di fine rapporto.

Abbiamo voluto cambiare, abbiamo trasformato, abbiamo stabilito che si tratta di un deposito forzoso e allora dobbiamo subirne le conseguenze, perchè non è possibile una disparità di trattamento: questa è un'altra grave illegittimità costituzionale che andiamo a sancire oggi e che certamente sarà rilevata dalla Corte. Abbiamo fatto tutto questo lavoro per dire alla pubblica opinione: abbiamo tentato di ridurre la tassazione, ma abbiamo conservato la tassazione. Questo è il punto!

Noi, invece, non possiamo conservare la tassazione. Mi meraviglio di forze politiche che tanto difendono i lavoratori, ma che quando si tratta di affrontare questioni di tal genere in effetti non se ne interessano. Quando facemmo la battaglia sulle liquidazioni il Partito comunista fu favorevole alla trasfor-

mazione delle liquidazioni e oggi che andiamo a tassare le liquidazioni è favorevole anche a questo. Ma allora ognuno assuma la propria posizione, formalmente, in quest'Aula ed abbia il coraggio di dire: noi siamo per tassare la indennità ai lavoratori, agli operai della FIAT, a tutti coloro che lavorano! Si tratta di lavoratori che voi difendete, ma che all'atto pratico molte volte non difendete!

Chiedo scusa di questo richiamo, ma siccome facemmo una dura battaglia sulle liquidazioni, sentivo il dovere di ricordare quanto è avvenuto in passato.

L'indennità di fine rapporto non esiste in tutte le nazioni. Abbiamo visto che esiste in Inghilterra ed in Germania e che è in parte tassata, ma con un abbattimento alla base di 56 milioni. Bisogna veramente salvare l'indennità del piccolo lavoratore, dell'operaio! Pertanto in quei paesi vi è un abbattimento alla base di tale entità che consente per lo meno di attenuare la gravità delle misure.

Per quanto riguarda il secondo punto indicato dalla Corte — l'unico punto che è stato preso in considerazione — abbiamo visto dalle tabelle che l'abbattimento di 500.000 lire per ogni anno di servizio, complessivamente, in rapporto alla anzianità, porta ad una attenuazione della tassazione che, però, rimane sempre alta. Ho guardato le tabelle ed ho preso come riferimento 60-70 milioni. Infatti oggi l'ultimo impiegato, forse l'ultimo operaio con molti anni di servizio percepisce questa inennità. Ebbene, con tale cifra si arriva al 30 per cento, signor Ministro: dopo 30 anni di servizio su una liquidazione di 70-80 milioni si arriva più o meno a 29 o 30 milioni. Si tratta, comunque, ancora di una tassazione forte. Questo nei primi anni e dopo cinque anni si arriva al 52-53 per cento.

Noi riteniamo che questo secondo punto, che pure è stato preso in considerazione, cioè l'arco temporale, ai fini della tassazione è stato recepito ma non in maniera tale da vedere rispettata l'indicazione della Corte costituzionale. La Corte aveva fatto riferimento ai capitali riscossi dalle assicurazioni.

Per quanto riguarda le assicurazioni, signor Ministro, l'ordinanza della Corte dice:

«Le indennità di buonuscita suddette non costituirebbero reddito e non sarebbero, data la loro natura previdenziale, indice di capacità contributiva. Vi sarebbe una irragionevole differenza di trattamento rispetto ai sussidi corrisposti dallo Stato a titolo assistenziale e ai capitali riscossi in relazione ai contratti di assicurazione».

Ma guarda caso! Vi è una disparità: vi sono redditi esenti, quali quelli dei capitali da assicurazione e vi sono redditi tassati, come quelli dell'indennità. Ebbene, poichè la Corte dice che c'è una differenza, che cosa si fa? Si detassano le indennità? No, si fa il contrario! Si tassano gli altri redditi. È questo un bel modo di fare giustizia! Cioè, se è troppo quello che si paga sulla liquidazione, si vuole lasciare fermo il principio della tassabilità e pertanto si tassano i capitali che provengono dalle assicurazioni. Questo è un altro punto, signor Presidente, signor Ministro, che non è accettabile, perchè non dimostra una serietà di lavoro, anche se non è colpa del Ministro perchè questo famigerato articolo 6 è emerso dal dibattito parlamentare, è stato approvato dalla Camera dei deputati, ma non è stato proposto dal Governo. Per risolvere il problema della non tassazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro, si è pensato di tassare anche altre forme di risparmio: questo è un altro argomento che non possiamo assolutamente accettare e che ci induce perlomeno ad una riflessione.

L'ultimo punto, signor Ministro, e mi avvio rapidamente alla conclusione, riguarda la decorrenza dei rimborsi. Qui al Senato, perlomeno, si è avuta la sensibilità di capire che due anni erano troppo pochi e si è tornati perlomeno alla data della legge che ha trasformato l'indennità di fine rapporto; ci rifacciamo quindi alla data del giugno 1982, guadagnando sei mesi. E gli altri, signor Ministro? La 1^a Commissione permanente del Senato ha detto chiaramente nel suo parere che l'articolo 5 in materia di retroattività fissa una data estremamente ravvicinata. In questo spirito la Commissione suggerisce che il provvedimento abbia valore retroattivo per le liquidazioni corrisposte nell'ultimo decennio, anteriormente alla presentazione della presente proposta di legge. Si

dà quindi una chiara indicazione, ed è logico che sia così, perchè se la decisione fosse adottata nel prossimo mese i termini decorreranno dall'inizio. Non vi sarà un termine, salvo le prescrizioni eventualmente maturate, ma un'efficacia *ex tunc*: si retroagisce cioè *ab origine*. Queste sono le conseguenze della dichiarazione di illegittimità di una norma. Noi invece stabiliamo un termine di due anni, creando il meccanismo complesso della domanda, dei diciotto mesi, che rende assurdo tutto il disegno di legge.

Signor Presidente, signor Ministro, questi sono i motivi che ci hanno indotto ad avanzare la nostra proposta di sospensiva, motivi che sono innanzitutto di buon senso, in secondo luogo di economia dei nostri lavori, per non affrontare di nuovo lo stesso argomento, dopo la decisione della Corte costituzionale, e per dare soddisfazione ai cittadini che attendono tale detassazione, ma che non saranno soddisfatti di una detassazione ridotta ai minimi termini. Per tutte queste ragioni prego l'Assemblea di avere la sensibilità di sospendere l'esame di questo disegno di legge fino alla emanazione della decisione della Corte costituzionale, che è imminente, come ha dichiarato il Presidente della Corte stessa.

PRESIDENTE. Senatore Pistolese, ella ha inteso proporre una questione sospensiva e quindi occorre che indichi a quale data propone di rinviare la discussione, non essendo ipotizzabile un rinvio a data incerta.

PISTOLESE. Avevo detto sin dall'inizio, signor Presidente, che intendevo chiedere una sospensione nell'esame di questo provvedimento fino alla decisione della Corte costituzionale. Posso indicare il termine di sei mesi, dal momento che il Presidente della Corte costituzionale ha dichiarato che alla prossima udienza solleciterà una decisione sull'argomento. Forse sei mesi sono anche troppi, ma dovendo porre un termine, mi sembra che quello di sei mesi sia il più corretto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione sospensiva proposta dal senatore Pistolese.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Biglia, Mitrotti, Pisanò, Pozzo, Gradari, Galdieri, Pistolese e Rastrelli è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, proposta dal senatore Pistolese.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Felicetti. Ne ha facoltà.

FELICETTI. Onorevole Ministro, colleghi, un quotidiano assai autorevole, ieri l'altro, occupandosi del provvedimento al nostro esame, così titolava: «Forse già entro il mese ridotte le tasse sulle liquidazioni». L'articolista segnalava correttamente che il testo già approvato dalla Camera aveva subito qualche modifica presso la Commissione finanze e tesoro del Senato e tuttavia, a mio giudizio, dimenticava di notare come le modifiche introdotte non possano essere considerate di scarsa rilevanza. Di qui il suo ottimismo che ci sembra difficile poter condividere.

La consapevolezza della rilevanza delle modifiche ci rende piuttosto pessimisti circa l'ipotesi della approvazione della legge prima della interruzione estiva. Di questo pessimismo e delle nostre preoccupazioni c'eravamo, credo, assai responsabilmente resi interpreti nel corso della discussione svoltasi in Commissione, dove avevamo sostenuto l'opportunità di non recare modifiche al testo pervenutoci dalla Camera e ciò non per una sorta di nostra rinuncia ingiustificata al di-

ritto di intervenire, anche in seconda lettura, nel merito di un provvedimento pervenuto al nostro esame: a questo diritto non abbiamo mai rinunciato ove esigenze di miglioramenti legislativi fossero palesemente evidenti; nel caso specifico, il nostro orientamento derivava e deriva dalla convinzione che il testo della Camera, sottoposto peraltro ad un iter faticoso e meditato nell'altro ramo del Parlamento, frutto di un approfondito esame e di una seria discussione e di un vivace confronto, rappresenti un punto alto di equilibrio e di convergenza, non solo per la parte che si riferisce alle liquidazioni, ma anche per la parte più controversa che riguarda la tassazione delle polizze vita.

Se la nostra proposta di ascoltare in Commissione finanze e tesoro il presidente dell'ISVAP (che è la massima autorità pubblica in Italia in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo) fosse stata accolta, probabilmente il nostro convincimento avrebbe potuto raggiungere le sponde della maggioranza, evitando così quasi una corsa a presentare emendamenti sulle linee indicate dalle imprese di assicurazioni che hanno svolto sul tema un'insistente pressione, allarmistica quanto immotivata, per ottenere un alleggerimento della normativa esistente e di quella *in fieri* che appare largamente ingiustificata.

Che le nostre preoccupazioni non fossero infondate si rileva dalle dichiarazioni di autorevoli protagonisti del dibattito già svoltosi nell'altro ramo del Parlamento, di rappresentanti dell'opposizione, ma anche di rappresentanti della maggioranza: nella direzione da noi indicata si sono mossi, del resto, seppure inascoltati, i suggerimenti dell'onorevole Ministro.

A questo punto, non possiamo che tornare a sottolineare, anche con gli emendamenti presentati, il senso, la logica delle nostre posizioni, auspicando che la correttezza e l'equilibrio che le sorreggono e che hanno sorretto tutta la nostra responsabile partecipazione alla discussione alla Camera finiscano per affermarsi.

Come è noto, il provvedimento al nostro esame si occupa della regolamentazione fiscale del risparmio forzoso (costituito dalle indennità di liquidazione) e del risparmio vo-

lontario (costituito dalle polizze vita). Si può discutere a lungo certamente sull'opportunità di assimilare queste due forme di risparmio, come si può discutere a lungo sulla opportunità di andare alla regolamentazione fiscale solo degli interessi maturati sulle polizze vita, in una situazione in cui altri redditi da capitale hanno regolamentazioni diverse, risultando qualche volta esentasse, come capita per i titoli e le obbligazioni del debito pubblico, e qualche volta diversamente tassati, come capita per i depositi bancari, tassati in ragione del 25 per cento, o per i titoli atipici, la cui ritenuta a titolo di imposta è del 18 per cento. Sta di fatto che una larghissima maggioranza alla Camera dei deputati, seppure con ipotesi ed ispirazioni diverse, è pervenuta all'esigenza di una tassazione, interpretando così anche un orientamento che sembra indiscutibilmente emergere dalle ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale a motivare le disposizioni dell'ordinanza del 20 giugno 1984. E allora del *quantum* e solo di esso è giusto discutere; ma ritorneremo sull'argomento.

Desidero inizialmente riferirmi, superata la questione pregiudiziale della assimilabilità delle due forme di risparmio, alla definizione della norma concernente le liquidazioni, che è senza alcun dubbio la parte più importante del provvedimento al nostro esame. L'urgenza di pervenire a questa definizione ci pare fuori discussione; respingiamo risolutamente l'ipotesi di attendere la pronuncia della Corte costituzionale, che del resto ha fatto conoscere i propri orientamenti. L'urgenza deriva dalle attese di centinaia di migliaia di lavoratori e di ex lavoratori interessati al problema e nel contempo dalla necessità di superare nella tassazione delle liquidazioni quegli elementi di incostituzionalità, per ultimi rilevati dalla Corte costituzionale nella già richiamata ordinanza del 1984, ma i cui primi segnali, incautamente disattesi dall'amministrazione finanziaria e dallo stesso Governo, giungevano dalle commissioni tributarie, organi non estranei all'amministrazione fin dal 1981; ma l'urgenza deriva anche e soprattutto dalla necessità di introdurre elementi di equità in questo campo, come abbiamo avvertito da anni avanzando

anche in questo ramo del Parlamento proposte precise. Mi riferisco al disegno di legge di iniziativa del senatore Pollastrelli e di altri senatori che discutiamo congiuntamente a quello presentato dal Governo in questa circostanza.

Le conclusioni a cui è pervenuto l'altro ramo del Parlamento sono state giudicate dal nostro Gruppo politico per alcuni aspetti favorevolmente, mentre per altri non ci hanno fatto superare le ragioni del nostro disaccordo. Di qui scaturisce la nostra astensione, che significa certo il riconoscimento dello sforzo del Governo di tener conto di proposte di correzione e di integrazione che venivano da parte della Commissione di merito in una materia che era complicata in partenza e che si è aggrovigliata nel corso del dibattito, anche per le difficoltà da cui la maggioranza è stata percorsa relativamente alle scelte cui infine si è pervenuti. Il nostro giudizio positivo derivava e deriva dal complessivo contenuto della nuova disciplina, la cui filosofia è quella di restituire imposte non dovute, perchè mai decise da nessun Governo e dal Parlamento, ma provocate dallo stesso sistema fiscale complessivo che occorre correggere; deriva dalla constatazione che il meccanismo proposto è semplice ed equilibrato, tiene conto di scadenze e di esigenze di avviamenti in un rilevante numero di aziende, movimentata il mercato del lavoro, evita disparità di trattamento in rapporto alla continuità del lavoro prestato attraverso più rapporti, nonchè le differenziazioni di imposizione discendenti dall'assunzione secca dell'ultimo biennio per il calcolo dell'aliquota di imposta. Di tutte queste considerazioni si è fatto carico il relatore, senatore Beorchia, che ha lucidamente illustrato le positività di questa prima parte del provvedimento. La nostra maggiore insoddisfazione derivava e deriva dalla fissazione della data della retroattività della norma per ottenere rimborsi di somme eventualmente maggiori versate dagli interessati in applicazione delle norme più penalizzanti e ancora oggi vigenti. La nuova norma specifica che è in ogni caso liquidata l'imposta dovuta sulle indennità e altre somme percepite a decorrere dal 1° giugno 1982. È un passo avanti rispetto alla

data del 1° gennaio 1983, ma ancora insoddisfacente. Di qui la nostra proposta di attestarci sulla data del 1° gennaio 1980, accogliendo del resto in questo senso un invito espresso in sede di elaborazione del proprio parere dalla Commissione lavoro del Senato.

Quanto alla questione della tassazione delle polizze di vita, certo — è inutile nasconderselo — qualche dubbio nell'esprimere un giudizio è sorto anche in noi, così come è sorto all'interno delle forze politiche che si sono occupate del provvedimento: preoccupazioni a considerare nello stesso testo la questione della regolamentazione fiscale del risparmio forzoso e del risparmio volontario. Tuttavia, che al superamento del regime di doppia esenzione, all'ingresso e in uscita, del risparmio assicurativo si dovesse pervenire è fuori discussione. Il regime della previdenza volontaria, che è di rilevante importanza per trasferire risorse dai consumi agli investimenti, non deve essere osservato e regolamentato con criteri discriminatori e penalizzanti. Quando questi criteri si affermano, emergono elementi di sottocultura economica che devono essere respinti. Ma tale regime non deve neppure essere considerato con quell'atteggiamento di generosità eccessiva che pare dettato più dagli effetti psicologici della campagna allarmistica che si è organizzata da parte di certe imprese di assicurazione che dall'esame obiettivo delle conseguenze del provvedimento sul settore assicurativo e sui possibili fruitori del servizio previdenziale privato, un servizio che certo in Italia presenta limiti gravi e preoccupanti, che si possono recuperare, come l'esperienza di questi ultimi anni dimostra, non allargando le maglie delle facilitazioni fiscali, ma migliorando il prodotto e rendendo trasparenti le gestioni delle imprese di assicurazione.

Quando tutto il premio di assicurazione vita, indipendentemente dalla durata del contratto e dal suo ammontare, poteva essere portato in detrazione — e allora si commisero in questi campi abusi incredibili — il ramo vita non ebbe sviluppo alcuno. Lo sviluppo si è cominciato ad ottenere negli anni 1983-1984, quando, soprattutto per merito dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, le prestazioni del contratto di assicurazione

hanno cominciato a corrispondere alla nuova realtà del nostro assetto socio-economico. Su questo terreno si può ancora largamente operare, non tanto finanziarizzando il settore in modo esasperato, promettendo rendimenti fondati su ipotesi impraticabili e perciò mistificatorie, ma operando a favore degli assicurati anche attraverso quella partecipazione agli utili che in Germania, per legge, è fissata al 96 per cento e che in Italia è garantita solo per il 75 per cento, ma esclusivamente in riferimento ai redditi da investimento e prescindendo dai redditi di sottomortalità e dai risparmi sui caricamenti.

La campagna allarmistica di alcuni giornali, certamente ispirati dal settore più pigro del mondo delle assicurazioni, è esageratamente pretestuosa e finisce per avere l'effetto di un *boomerang* contro le intenzioni stesse di chi l'ha promossa. Anche per questa ragione tale campagna deve essere respinta e non può non meravigliare che a stimolarla sia per tanta parte lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, che essendo un'azienda di Stato dovrebbe comprendere il ruolo diverso di controllo e di moderazione del settore che dovrebbe avere sul mercato assicurativo nazionale.

Le ragioni per le quali con tanta lentezza si amplia il mercato vita in Italia — e non soltanto purtroppo il mercato vita, ma più complessivamente la capacità di copertura dei bisogni assicurativi dei cittadini e del nostro sistema produttivo — derivano dalla complessiva credibilità del sistema e dalla complessiva inadeguatezza della sua rete di vendita. Queste comunque sono questioni che esulano dalla nostra discussione e sulle quali non insisto.

Ma anche per non lasciare, al di là di queste considerazioni, nell'incertezza che produce blocco delle acquisizioni il settore, considerando che poi il diverso livello della aliquota di imposta, che sia del 12,50 o del 15 per cento, non poteva considerarsi stravolgente, ci siamo battuti per conservare il testo inviatoci dalla Camera dei deputati, che è stato adottato — occorre sottolinearlo — riservando un trattamento significativamente comprensivo alla funzione più peculiare della assicurazione, che è quella della

copertura del rischio di morte attraverso la decisione di non sottoporre a tassazione i capitali liquidati in caso di decesso dell'assicurato. Ciò restando fermo l'impegno a riesaminare tutta la materia nella sua circolarità in una sede diversa, con i necessari approfondimenti da compiersi, anche in vista della approvazione del disegno di legge n. 674 all'esame della 10^a Commissione permanente di questo ramo del Parlamento, che ci deve consentire di omogeneizzare la legislazione italiana sulla materia alla legislazione degli altri paesi europei sulla base della direttiva comunitaria del 1979.

In questa logica, pur essendo convinti della necessità di introdurre miglioramenti alla complessa normativa concernente il ramo vita in Italia, avevamo espresso la nostra opinione; seguire la nostra impostazione avrebbe significato avviarci ad un confronto reale, ad un approfondimento che abbiamo auspicato e tuttora auspichiamo — in questo siamo d'accordo con il relatore, senatore Beorchia — ispirato ai più corretti principi di equità fiscale, alla condizione che l'esame futuro da compiersi non sia guidato nè dal tentativo di ricostruire quello che il presidente Venanzetti ha definito un ormai violato ed irre recuperabile paradiso fiscale, nè dal tentativo di creare in questa sede le condizioni per avviare in modo surrettizio quello stravolgimento del sistema previdenziale, di cui non si tace da parti ben individuate — e del resto tutt'altro che silenziose — la necessità di una revisione per riservare nuovi spazi a danno degli operatori pubblici, la cui gestione sarà certo risanata, accelerando la riforma del sistema pensionistico a favore degli operatori privati di cui stranamente si dimenticano ritardi, inadeguatezze, per non parlare degli alti costi di gestione che sono uno degli elementi caratteristici del sistema assicurativo del nostro paese.

Riteniamo che si debba andare certamente ad un miglioramento della situazione sulle linee indicate dall'indagine parlamentare che abbiamo svolto al Senato, d'accordo con i colleghi della Camera, che segnalò i mali ed indicò le terapie, grazie alle quali oggi in parte le cose nel settore vanno meglio; ma

da qui ad indicarlo come alternativa al sistema previdenziale pubblico, mi pare del tutto fuorviante e, per certe ragioni, improponibile: fuorviante dal punto di vista delle risorse da utilizzare, perchè un sistema integrativo generalizzato costerebbe prezzi insopportabili per gli imprenditori (e per lo Stato) che non mancano occasione per sottolineare, qualche volta pretestuosamente, la crescita progressiva del costo del lavoro.

Chi può credere in buona fede che un sistema integrativo privato sarebbe meno oneroso e più efficiente del sistema previdenziale pubblico? È improponibile perchè, ove questa linea si affermasse, date le limitate disponibilità di risorse, la conseguenza sarebbe la formazione di isole privilegiate e corporative di lavoratori garantiti a fronte della maggioranza di lavoratori confinati in coperture limitate e ridimensionate in nome della esigenza del massimo contenimento della spesa pubblica.

Da questo punto di vista il recente studio INA-IMI-Banca d'Italia, tutto elaborato sulla base dell'analisi econometrica predisposta dall'ANIA, deve essere sottoposto al più rigoroso esame critico. Le condizioni del nostro paese sono non confondibili con la situazione degli Stati Uniti d'America. Quello degli Stati Uniti d'America è per noi, come per tutti i paesi europei, un modello del tutto improponibile allo stato, troppo diversi essendo i contesti nei quali si devono collocare le nostre riflessioni sull'argomento.

Questo premesso, abbiamo detto di non rifiutarci al confronto per il futuro dandoci tempi compatibili con le esigenze del paese e senza considerare possibile l'azzeramento del difficile e complesso esame che, quasi per un anno, ha visto impegnato l'altro ramo del Parlamento. Noi stessi da quell'esame e dalle mediazioni intervenute avevamo dichiarato di uscire non soddisfatti sia per quanto riguarda l'articolo 6 del provvedimento, quello che si riferisce alla tassazione delle polizze vita, sia per quanto di riferisce alle norme adottate per la tassazione delle liquidazioni.

Sopra alcune questioni che consideriamo di straordinario rilievo, riaprendosi la di-

scussione, vogliamo tornare ad insistere. La prima questione era quella relativa all'esigenza, che noi sottolineavamo, di non potere continuare ad ignorare la situazione dei lavoratori dipendenti i quali, per poter usufruire della deduzione dal reddito del premio vita, sono obbligati alla presentazione del modello 740 e ad attendere i tempi lunghi del rimborso del credito d'imposta. Si tratta certamente di alcuni milioni di lavoratori dipendenti del nostro paese.

La soluzione da noi proposta, del resto sollecitata unitariamente da altre forze democratiche di questa Camera con emendamenti poi approvati, non comporta oneri e responsabilità per il datore di lavoro che opererà la deduzione sulla base di precisa documentazione, senza dunque la necessità di compiere accertamenti.

La seconda questione sulla quale noi torniamo ad insistere si riferisce al problema dell'aliquota già fissata in ragione del 15 per cento alla Camera dei deputati ed abbassata al 12,50 per cento in sede di Commissione qui al Senato. Noi riteniamo che questo livello di tassazione non sia particolarmente penalizzante, soprattutto se si considera che la base imponibile, costituita dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi pagati, è ridotta del 2 per cento per ogni anno di durata oltre il decimo. Si è parlato di effetti perversi che eventuali impennate inflattive potrebbero provocare nella lievitazione della base imponibile e credo — a parte l'auspicio che tale ipotesi non si verifichi — che sia impossibile prevedere l'introduzione nel nostro regime fiscale di un meccanismo automatico contro le ipotizzate eventuali impennate inflattive. Il discorso potrebbe essere opportunamente affrontato in una diversa chiave di lettura del problema. Interesse generale è quello di agevolare il risparmio a lungo termine e perciò gli investimenti. Noi abbiamo proposto di esplorare la possibilità di restringere, per i contratti che superano una certa durata, la base imponibile, modulando la detrazione, oggi fissata al 2 per cento, per ogni anno oltre i 5, in modo progressivo, quinquennio per quinquennio. Sarebbe questo, tra l'altro,

un modo per combattere il fenomeno della anticipata rescissione dei contratti di assicurazione, che hanno in Italia una durata media di 7-8 anni. Su questa nostra ipotesi siamo tornati ad insistere con la presentazione di emendamenti.

C'è una terza questione rispetto alla quale non vogliamo nascondere le nostre preoccupazioni, ed è quella che si riferisce alla detassazione parziale delle rendite vitalizie, anzitutto perchè è esatta solo in parte la tesi secondo la quale la normativa approvata privilegierebbe il sistema impositivo previsto per i capitali a danno del sistema impositivo previsto per le rendite vitalizie. Infatti, come ho già avuto occasione di esplicitare in Commissione, in realtà al momento dell'opzione tra la riscossione del capitale o la riscossione della rendita, il contraente che sceglie questa seconda soluzione si trova nella condizione di fare sia pure tacitamente una doppia operazione: quella della riscossione del capitale e quella del contemporaneo versamento del capitale riscosso all'impresa che lo incassa assumendo l'onere di garantire una rendita vitalizia. Ma sulla prima di queste due tacite operazioni non c'è pagamento di imposta; è dunque legittimo che il pagamento dell'imposta avvenga sulla rendita. Da queste considerazioni le nostre preoccupazioni per le soluzioni adottate su una materia che del resto lo stesso ministro Visentini si era riservato di approfondire e che sarebbe stato opportuno approfondire prima di pervenire ad una decisione. Le ragioni della nostra ferma opposizione alla soluzione che si è voluta adottare derivano, oltre che dalle questioni tecniche prima esposte, da due considerazioni di ordine politico. La prima è che ci sembra paradossale che si affermi un principio di disuguaglianza tra trattamento fiscale delle pensioni e trattamento fiscale delle rendite da polizze vita. Su questa linea ogni confronto ragionevole è impossibile; esigenze di equità evidenti inducono a respingere la soluzione che è stata adottata in Commissione.

Ma c'è una seconda ragione, politicamente non meno rilevante, signor Presidente. Siamo dentro alla crisi dello Stato sociale e siamo in presenza di difficoltà gravi dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale; si tratta di una questione per certi versi epocale, che travalica il nostro paese, che riguarda l'insieme dei paesi che sono costretti a fronteggiare la crisi del *welfare*. Io non voglio entrare nella polemica in corso tra il consiglio di amministrazione dell'INPS e il Governo sulla veridicità e sulle cause del *deficit*, che del resto tutti conosciamo, e che fondamentalmente derivano dal calo drammatico dell'occupazione, dalla commistione tra assistenza e previdenza, dalle evasioni contributive, dal fenomeno demografico. Una cosa è certa ed è che questi problemi non si risolveranno nè con tagli brutali della previdenza, nè con commissariamenti inaccettabili, nè con il trasferimento ai privati di quella parte di previdenza — e su questo dovremo discutere — che dovrà restare pubblica e obbligatoria.

Su questa impostazione, di cui troviamo traccia significativa e preoccupante nello stesso documento presentato dal Presidente del Consiglio per la verifica, non possiamo assolutamente convenire. In questa materia la improvvisazione è dannosa quanto l'indecisionismo. Dobbiamo sapere quali sono le prospettive vere verso le quali stiamo andando, a cominciare da quella relativa alla riforma del sistema pensionistico da troppo tempo ferma alla Camera. Ma soprattutto dobbiamo sapere se stiamo andando verso prospettive che partano dalla consapevolezza che la crisi dello Stato sociale è anche prima di tutto crisi nella produzione di *surplus*. Quando il Governatore della Banca d'Italia ammonisce sul fatto che, con una crescita del 2,50 per cento del PIL, la massima compatibile con l'equilibrio delle partite correnti, e con una crescita della produttività dell'ordine del 2 per cento, l'inoccupazione e la disoccupazione si avvicineranno in Italia nel 1990 a 3 milioni di persone, ci dice che se non vogliamo assistere ad una rivolta dovremo ampliare e non restringere la copertura sociale, a meno che non si riesca, con una diversa politica economica, a superare quella soglia del 2,50 per cento di crescita e a renderla compatibile con l'equilibrio delle partite correnti.

Questa è la vera sfida di fronte alla quale ci troviamo. Altro che tagli indiscriminati a

danno delle fasce più deboli e indifese della società! Una sfida rispetto alla quale certo si impongono esigenze di razionalizzazione della spesa sociale, ma non di stravolgimento del tipo di quello auspicato da forze conservatrici che, in nome della privatizzazione a tutti i costi, vogliono aprire, con gli effetti che abbiamo prima analizzato, il mercato della previdenza a operatori che si propongono nuove e più sofisticate forme di rendita finanziaria.

Non dicono nulla il nuovo interesse del gruppo IFI-Fiat per il settore assicurativo e l'ingresso in Italia del più forte gruppo assicurativo tedesco? Bisogna uscire dalle tentazioni privatistiche, il che non significa disattenzione per tutte quelle forme di previdenza volontaria che consideriamo tanto opportune da avere noi, insieme ai compagni socialisti, presentato in questi giorni un progetto di riforma della legge del 1886 sulla mutualità volontaria. Bisogna operare scelte concrete smettendola con le illusioni illuministiche e impraticabili.

Ma torniamo al tema dal quale non mi pare, peraltro, di essermi assai discostato. Non si sono operate modifiche a seguito del ritiro degli emendamenti che si riferiscono alla questione dell'esenzione fiscale dei premi oggi fissata fino alla concorrenza massima di due milioni e mezzo. Vorremmo cogliere questa occasione per insistere nei confronti del ministro Visentini sull'opportunità di andare a una normativa nuova. È infatti sbagliato stabilire se è alto o basso il tetto di due milioni e mezzo: può essere alto o può essere basso a seconda della condizione dell'assicurato contraente della polizza. Bisogna intervenire con modifiche che tengano conto di fattori diversi come le prestazioni decorrenti oltre il sessantesimo anno, la composizione familiare dell'assicurato, la durata del contratto e così via. Se lo sviluppo del confronto su questi temi si muoverà lungo queste linee, lungi dalla possibilità di parlare di eccesso di tassazione, dovremo parlare di tassazione più equa e meglio comparabile ad altre.

In conclusione, per la materia specifica che attiene alla tassazione delle indennità di fine rapporto, il nostro giudizio sulla soluzione

adottata anche con il nostro contributo, a parte la questione della decorrenza, è positivo, anche se le nostre richieste originarie non hanno trovato completa soddisfazione.

Per la parte che si riferisce alle polizze vita, le nostre opinioni crediamo di averle offerte all'esame dell'Assemblea con sufficiente chiarezza. Ci auguriamo che la riflessione in Aula sia effettiva e profonda e che si pervenga ad un ripensamento. Fidando in questo, nella speranza cioè di un ulteriore miglioramento del testo sottoposto al nostro esame, annunciamo, come Gruppo comunista, il nostro voto di astensione sul provvedimento considerato nel suo complesso. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che l'articolo 12 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 stabilisce che l'imposta si applica separatamente, tra gli altri, anche «agli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di lavoro dipendente»;

che la circolare ministeriale 1/RT/50550 del 15 dicembre 1973 ha opportunamente precisato che «Per emolumenti arretrati devono intendersi tutte quelle somme che, per effetto di leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica o di altro titolo simile, sono corrisposte per anni precedenti a quello in cui vengono percepite»;

che nella stessa disciplina si è mosso il Ministero nelle sue pronunzie (risoluzione n. 10/1967 del 18 novembre 1974) circa la tassazione delle integrazioni salariali corrisposte per effetto di leggi o di accordi sindacali, in anni successivi a quello di competenza;

che la disoccupazione speciale dei lavoratori agricoli è disciplinata dal disposto delle leggi 8 agosto 1972, n. 457, titolo III, e 16 febbraio 1977, n. 37 (articolo 7);

poichè alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette considerano reddito a tassazione diretta, facendola concorrere alla formazione del reddito complessivo, nell'anno in cui è corrisposta dall'INPS, l'indennità di disoccupazione agricola speciale arretrata relativa all'anno precedente, sulla base di una risoluzione ministeriale (8/075 del 18 marzo 1983) difforme dai pronunciamenti presi in precedenza, e in contrasto con il disposto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973;

impegna il Governo

a provvedere, con apposito provvedimento amministrativo, a definitivamente sancire che l'indennità della disoccupazione agricola speciale è considerata «emolumento arretrato relativo ad anno precedente percepito dai prestatori di lavoro dipendente» ai sensi della lettera d) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e pertanto tassata separatamente.

9.1362.1 POLLASTRELLI, ANTONIAZZI, VECCHI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, VITALE

VECCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno riguarda la misura della tassazione dell'indennità di disoccupazione speciale in agricoltura. Si tratta di dare una corretta interpretazione della legge vigente e di compiere un atto di giustizia tributaria eliminando così un diffuso contenzioso.

L'ordine del giorno si illustrerebbe perciò da sè, ma per rendere più chiara la questione, mi sia consentito di svolgere due considerazioni. La prima di esse riguarda il carattere dell'indennità speciale di disoccupazione agricola che viene erogata dall'Inps e che concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore agricolo. Essa, come ognuno sa, viene corrisposta l'anno successivo sulla base delle giornate di lavoro denunciate ed effettivamente svolte nel corso del-

l'anno solare, secondo quanto disposto dalle legge n. 457 del 1972 e dalla legge n. 37 del 1977. L'esistenza del diritto e la sua esatta misura sono determinabili solo al termine dell'anno solare. La corresponsione non viene quindi ritardata per lungaggini burocratiche o per interesse degli erogatori, ma per le condizioni, poste dalla legge, per maturare lo stesso diritto. A tutti gli effetti è quindi da considerare «arretrata» e, in termine tecnico-tributario, denunciabile nel modello 740 nel quadro dei redditi a tassazione separata. Del resto viene corrisposta l'anno successivo a quello in cui si matura il diritto, in un tempo perciò in cui le condizioni del fruitore possono essere cambiate. Non si vede pertanto quale ragione vi debba essere di assommare al reddito di lavoro percepito, tanto più che questa parte di salario viene liquidata senza alcun interesse per il ritardo della sua erogazione. A questa impostazione peraltro si è sempre tenuta correttamente l'amministrazione finanziaria.

La seconda considerazione riguarda la decisione dell'amministrazione finanziaria stessa che, discostandosi da questa impostazione, in data 3 marzo 1983, con la risoluzione 8/075 della direzione generale delle imposte dirette, forniva un'interpretazione difforme da quella precedentemente seguita affermando che «non sussiste alcuno dei titoli necessari per l'applicazione del regime di tassazione separata». Pertanto il ritardo nella corresponsione degli emolumenti non assume il significato di arretrati nel senso tecnico-tributario. Tale interpretazione, a nostro parere, non risponde ad una giusta interpretazione della legge e neppure a quanto è stabilito dalla circolare ministeriale 1/RT n. 50550 la quale afferma chiaramente che «per emolumenti arretrati devono intendersi tutte quelle somme che, per effetto di leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica o di altro titolo simile, sono corrisposte per anni precedenti a quello in cui vengono percepite». Credo che il sussidio di disoccupazione, proprio per disposizione di legge, venga corrisposto nell'anno successivo a quello in cui si matura il diritto. Questa interpretazione data dall'amministrazione finanziaria dimostra la non conoscenza delle

procedure concernenti la disoccupazione speciale, il cui titolo legale, come dicevo prima, al diritto, al calcolo e al pagamento non possono avvenire nell'anno di competenza, ma avvengono l'anno successivo.

Ecco quindi la necessità di procedere con un'interpretazione diversa e quindi di modificare questa interpretazione data dall'amministrazione finanziaria.

In ogni caso bisogna dire che l'amministrazione finanziaria non può dare essa un'interpretazione alla legge: gli unici che hanno titolo per dare un'interpretazione alla legge sono i legislatori ed il giudice, e, in questo caso, per tale motivo abbiamo posto il problema all'Assemblea del Senato.

In ogni caso, bisogna dire che questa interpretazione arbitraria, oltre che radicalmente innovativa — infatti ho detto prima che gli uffici si sono sempre comportati diversamente negli anni precedenti — non può che dispiegare la sua efficacia amministrativa per il futuro e non anche per il passato, cioè dopo la pubblicazione della risoluzione e non prima. Invece avviene che questa interpretazione nuova data dall'amministrazione finanziaria nel 1983 viene applicata anche per gli emolumenti che sono stati pagati come sussidio di disoccupazione straordinaria per gli anni 1981 e 1982.

Per ragioni quindi di equità, di interpretazione giusta e corretta della legge noi chiediamo che sia approvato dal Senato questo ordine del giorno che abbiamo presentato, confidando che i colleghi abbiano compreso l'importanza di questa proposta che noi abbiamo formulato che, come ripeto, risponde a un problema di giustizia tributaria, di giusta interpretazione della legge, anche per eliminare un contenzioso diffuso, che riguarda categorie che certamente compiono il loro dovere tributario e non sono quelle che hanno i redditi più alti nel nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

BEORCHIA, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi pronuncio subito sull'ordine del giorno illustrato testè dal senatore Vecchi. Ho vera-

mente qualche dubbio che sia possibile risolvere la questione sollevata così come indica l'ordine del giorno, cioè con un apposito provvedimento amministrativo, se le cose stanno così come sono state testè illustrate e come sono peraltro esattamente descritte nell'ordine del giorno: cionondimeno esprimo sull'ordine del giorno parere favorevole.

Debbo ringraziare i colleghi Pistolese e Felicetti per il contributo che hanno dato alla discussione del provvedimento al nostro esame. Entrambi — e, paradossalmente, anche il senatore Pistolese, illustrando la questione sospensiva — hanno peraltro insistito sull'urgenza del provvedimento, un'urgenza che è determinata dalla necessità di corrispondere alle attese di quanti hanno visto applicare alla indennità di fine rapporto, percepita quindi in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, un sistema normativo censurato sotto vari aspetti, anche perchè non più corrispondente alla struttura sostanziale dell'istituto dell'indennità di fine rapporto quale delineato con la legge n. 297 del 1982 modificativa dell'articolo 2120 del codice civile. L'urgenza esiste e io mi auguro, anzi sono certo, che essa è avvertita da tutti i colleghi del Senato: da ciò nasce senz'altro l'intendimento di procedere il più sollecitamente possibile in questa sede.

Credo di poter concordare con il collega Felicetti allorchè afferma che quanto meno, e soprattutto per la parte che riguarda il trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto, con questo provvedimento si è raggiunto un notevole risultato, in qualche modo agevolato dal lavoro compiuto dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, allor-

chè si è ritenuto di poter anticipare l'entrata in vigore della nuova disciplina, ossia anticipando la retroattività e quindi venendo incontro alle esigenze di quanti avevano confidato che un nuovo trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto potesse e dovesse decorrere dall'entrata in vigore del nuovo istituto dell'indennità di fine rapporto. Da questo punto di vista ritengo che, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, sia stato fatto un passo avanti, così come un passo avanti si è fatto anche per altre norme che non intendo ricordare ancora e che sono state opportunamente presentate dal Governo in relazione alla semplificazione delle procedure ed alla possibilità, che mi auguro reale, di dare applicazione alla normativa già dal 1985, quanto meno per risolvere i rapporti dedotti in contenzioso che sono i più lontani nel tempo.

Ribadisco e non posso che ribadire la considerazione conclusiva su questo aspetto del provvedimento al nostro esame: ci troviamo di fronte ad un alleggerimento della tassazione dell'indennità di fine rapporto e delle altre somme corrisposte in dipendenza della conclusione di un rapporto di lavoro dipendente, alleggerimento che può essere giustamente calcolato intorno al 25 per cento con condizioni ovviamente di favore per i redditi bassi e per i rapporti di lavoro di più lunga durata. Si arriva di fatto a quella esenzione che il collega Pistolese reclamava per tutto il trattamento di fine rapporto, certamente non penalizzando i rapporti di lavoro a livello dirigenziale, cioè i redditi medio-alti, per una serie di disposizioni che sono intese a tener conto anche della particolare condizione di questi lavoratori subordinati.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue BEORCHIA, relatore). Credo che da questo punto di vista le conclusioni cui è pervenuta la Commissione finanze e tesoro del Senato possano essere accolte e approvate da questa Assemblea.

Per quanto riguarda l'aspetto della tassazione dei capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita desidero fare brevi considerazioni. Innanzitutto, è finito, con questo provvedimento, quel regi-

me di doppia esenzione o di totale esenzione che precedentemente si era lamentato esistere in questo settore. Certamente gli emendamenti approvati in Commissione non sono tali da stravolgere completamente il testo pervenutoci dalla Camera.

Credo che a fronte di diverse opzioni presenti nella discussione in Commissione, la maggioranza si sia orientata verso un punto di equilibrio che può essere apprezzato e condiviso. Dovremmo anche ricordare che è pur vero che abbiamo riportato l'aliquota dal 15 al 12,5 per cento, ma non abbiamo aumentato la detrazione per i contratti ultradecennali e soprattutto non abbiamo fatto una cosa che pure era stata sollecitata — erano stati anche presentati emendamenti in proposito — cioè rivedere il tetto di deducibilità dei premi che, come i colleghi sanno, da alcuni anni è fermo a quota 2.500.000 lire che certamente, rispetto all'epoca in cui questo tetto venne fissato, è oggi una cifra di entità notevolmente minore. Questo punto di equilibrio mi pare che tenga anche presente una situazione, e non solo per gli inviti da me fatti in tal senso nella relazione — e ringrazio i colleghi che hanno avuto la cortesia di apprezzare il lavoro del relatore — e consenta di accogliere gli appelli fatti dal Parlamento, dal Governo, dall'autorità monetaria. Si è richiamata cioè l'attenzione sulla necessità di non penalizzare, anzi di favorire in qualche modo, l'accesso del risparmio alla previdenza volontaria. Questa non può essere certo considerata una previdenza alternativa, tant'è che l'abbiamo sempre costantemente chiamata previdenza volontaria di tipo integrativo. Credo che tutti conosciamo situazioni di risparmiatori che sono in qualche modo necessitati a ricorrere alla previdenza volontaria integrativa, a destinare i loro risparmi verso queste forme di assicurazione sulla vita, proprio perchè diversamente si troverebbero in condizioni difficili in età avanzata. Mi riferisco soprattutto ad una larghissima fascia di piccoli e medi contribuenti del lavoro autonomo oltrechè del lavoro dipendente.

Credo che questa soluzione che la Commissione propone all'Assemblea sia un punto di equilibrio ragionevole e saggio, che impedisce il diffondersi di quell'allarmismo forse eccessivo che si è creato intorno a questo

problema, ma che comunque consente di non ridurre la tendenza del risparmio verso queste forme di assicurazione sulla vita in un momento in cui esse sembrano essere in ripresa anche nel nostro paese, e nei confronti delle quali manifestiamo adesione e apprezzamento.

Anche per quanto attiene al discorso della tassazione delle rendite, della deducibilità dei premi già alla fonte, su cui eventualmente tornerò in sede di parere sugli emendamenti, mi pare di poter concludere che anche per quanto riguarda questo aspetto delle disposizioni contenute nell'articolo 6 — si tratta di un argomento introdotto sull'originario disegno di legge del Governo, per cui ha creato qualche complicazione nella discussione del disegno di legge che doveva riguardare soprattutto il trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto — le modifiche apportate dalla maggioranza della Commissione con i suoi emendamenti possono essere apprezzate e condivise dall'Assemblea.

Per i motivi esposti non posso che concludere rinnovando all'Assemblea, stante anche l'urgenza del provvedimento, la richiesta di approvazione del provvedimento al nostro esame. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

VISENTINI, ministro delle finanze. Onorevoli senatori, ringrazio vivamente il relatore, la Commissione e i due senatori che sono intervenuti nella discussione — il senatore Pistolese e il senatore Felicetti — considerando che l'intervento del senatore Pistolese ha avuto una maggiore ampiezza intenzionale. Egli l'ha fatto appunto non solo intervenendo sulla motivazione della sospensiva, ma allargando il discorso per non ripetersi poi in sede di discussione una seconda volta. Di ciò credo che non solo il Ministro ma tutta l'Assemblea gli sono grati perchè altrimenti avrebbero dovuto sentire due volte, sia pure così lucidamente esposte, le medesime argomentazioni.

Ringrazio il senatore Felicetti degli apprezzamenti positivi che ha dato e della conferma del voto di astensione — che però in

questo ramo del Parlamento ha un certo significato regolamentare diverso che non alla Camera dei deputati se viene esplicitamente espresso — che annunciato sul provvedimento ora al nostro esame.

In sintesi, non ripeto ciò che in Commissione e ormai tante volte — il provvedimento si trascina infatti da più di due anni — ho avuto occasione di dire.

Il provvedimento risponde — mi consenta il senatore Pistolese — esattamente all'indicazione che ci ha dato la Corte costituzionale. L'orientamento del Governo era di attendere la pronuncia della Corte per intervenire legislativamente: così non è stato per due ragioni. La prima è perchè nei due rami del Parlamento si accavallavano — e la parola non significa mancanza di rispetto — i vari disegni di legge di iniziativa parlamentare che venivano presentati; e questa è una materia in cui non era ammissibile che vi fossero sei o sette disegni di legge di iniziativa parlamentare dei diversi Gruppi, compreso il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, il quale quindi aveva presentato dei disegni di legge senza aspettare la sentenza della Corte costituzionale, in contraddizione al contenuto della sospensiva oggi chiesta dal senatore Pistolese. Non era ammissibile che ci fosse un complesso di provvedimenti, di disegni di legge di iniziativa parlamentare senza che il Governo avesse espresso in una materia così importante e tecnicamente così delicata e difficile il proprio punto di vista.

Il secondo elemento veramente decisivo fu l'ordinanza della Corte costituzionale. Quest'ultima era investita di un caso che riguardava il pubblico impiego, ma non ritenne di pronunciarsi nel merito e fece una ordinanza — ricordata anche dal senatore Pistolese — di estrema chiarezza, nella quale si affermavano due cose. In primo luogo si affermava che il trattamento fiscale deve essere uguale per le indennità corrisposte sia nell'impiego pubblico che in quello privato, e che quindi la Corte non poteva e non intendeva esaminare il problema per il solo impiego pubblico, ma intendeva esaminarlo anche per l'impiego privato. In secondo luogo, nell'ordinanza si affermava la tassabilità di questa in-

dennità in un modo molto esplicito. E questo è un punto di partenza evidentemente decisivo.

Affermati i due punti essenziali — parità di trattamento tra i dipendenti pubblici e privati e tassabilità delle indennità di fine rapporto sia pubbliche che private — la Corte costituzionale indicava alcuni punti in cui vi era un sospetto di costituzionalità. Evidentemente, se la Corte esprime un sospetto di costituzionalità, è come se vi fosse un fermo richiamo a correggere tali punti, perchè in un ulteriore esame nel merito avrebbe dichiarato su questi punti, e non su tutte le pregiudiziali, l'incostituzionalità e i due punti erano quelli ricordati dal senatore Pistolese e cioè la difformità di trattamento che una norma tuttora vigente — e che andiamo qui a modificare — comporta tra rapporti che si prolungano nel tempo per una durata complessiva uguale a rapporti che si interrompono nel tempo, e quindi si susseguono come rapporti distinti, con un trattamento più favorevole, supponiamo, nel ciclo di venti anni, se vi sono stati quattro rapporti di cinque anni, in confronto al fatto che vi sia stato un unico rapporto di venti anni. Inoltre la Corte richiama ad un trattamento più attenuato — perchè questo è il significato — che tenesse conto del carattere particolare — che è un termine abbastanza generico — di queste liquidazioni nell'ambito — lo ripeto ancora — dell'affermata tassabilità che è nell'ordinanza della Corte.

Il provvedimento è questo e, come è ricordato nella relazione presentata alla Camera dal Governo e in tutta la documentazione ripetuta, comporta un alleggerimento medio di circa il 25 per cento in confronto alla situazione attuale. Le liquidazioni minori vengono favorite ed alleggerite attraverso un determinato strumento tecnico consistente nella detrazione delle 500.000 lire per anno. Le liquidazioni maggiori vengono favorite o vengono alleggerite in due modi: attraverso la soppressione del riferimento alla media del biennio per ristabilire l'aliquota applicabile, perchè le grandi liquidazioni, le maggiori liquidazioni sono connesse a posizioni che nel tempo migliorano molto di più che non le posizioni, supponiamo, delle categorie

operaie o delle piccole categorie impiegate. Pertanto la media del biennio è per esse attualmente assai più onerosa di quella che può essere per un operaio o piccolo impiegato.

Inoltre quelli che hanno redditi anche da lavoro dipendente più alti, alla fine della carriera, oltre ad avere stipendi e remunerazione più alti, hanno anche altri redditi ed ecco allora che il riferimento al complesso di tutti i redditi del biennio per determinare l'aliquota è per queste categorie molto oneroso.

Terzo elemento di attenuazione è che le indennità aggiuntive — come per esempio i preavvisi o altro — non vanno a comporre il sistema dell'aliquota, secondo il primo comma del nuovo articolo 14, ma vengono tassati con l'aliquota stabilita con quel criterio; terzo elemento per cui per i dirigenti si tiene conto di un mese all'anno e non di quella mezza mensilità aggiuntiva che fino al 1982 i dirigenti avevano.

In questo modo il provvedimento è, a mio avviso, sostanzialmente perequato perchè, da un lato, favorisce o attenua il congegno che ho indicato prima e che è evidente nel provvedimento, per le liquidazioni minori; da un altro lato, però, le liquidazioni più elevate connesse a stipendi più elevati, che quindi godono meno della detrazione fissa di 500.000 lire all'anno, hanno benefici di altro tipo per cui quel 25 per cento di riduzione si ripartirà abbastanza equamente nel complesso dei contribuenti.

Questa è la sostanza del provvedimento. Dei punti rimasti in sospeso o ancora in discussione uno è quello della retroattività. In sede di Commissione, è stato ricordato, su proposta del Governo, si è stabilito un congegno più spedito per quanto riguarda i rapporti per i quali vi sono contestazioni in corso. Teniamo presente il principio che la giurisprudenza ha stabilito ancora per la vecchia imposta dichiarata incostituzionale sulle aree fabbricabili. La Cassazione disse allora che le sentenze della Corte si applicano bensì *ex nunc*, come se la norma non fosse mai esistita, però soltanto per i rapporti che non siano stati ancora definiti, cioè che non abbiamo avuto una loro conclusione definitiva. Pertanto nè per dieci, nè per venti, nè per

trent'anni, ma per quei rapporti appunto che non siano definiti, il che vuole dire tutti quelli che sono in contestazione (cioè esiste un elemento di contenzioso aperto) e per quelli per cui non siano scaduti i termini di dichiarazione, ad esempio. Quindi non è affatto vero che secondo la giurisprudenza attuale si vada a dieci anni, come in qualche caso è stato detto, ma si procede con il criterio del rapporto non ancora definito, o perchè in sede di contenzioso, o perchè non sono scaduti i termini per le dichiarazioni e per le contestazioni conseguenti da parte dei contribuenti.

Si poteva anche, ma sarebbe stato difficilmente accettabile, e quindi difficilmente proponibile, non parlare di retroattività e lasciare alla giurisprudenza di pronunciarsi e agli interessati di agire in sede di contenzioso. Si poteva fare così se fosse venuta la decisione della Corte costituzionale, ma devo dire che anche in questo caso avrei preferito risolvere il problema con una norma legislativa. Ci proponiamo di risolverlo con una norma legislativa e qui, onorevoli senatori, non si può distinguere tra cattivi e buoni, tra quelli che vogliono dare maggiore retroattività o quelli che vogliono darne minore: è un problema di applicazione pratica. Il termine che è stato fissato in Commissione, spostando quello della Camera, fissato al primo gennaio 1983 (ma la Camera aveva già spostato, in termini di maggiore retroattività, il termine proposto dal Governo) è il limite massimo entro il quale amministrativamente è possibile applicare la norma. Se vogliamo evitare di bloccare gli uffici delle imposte per due o tre anni non possiamo andare oltre questi termini. Gli uffici delle imposte, oltre quelli dell'IVA ed altri, sono stati bloccati per un tempo assai lungo in conseguenza del condono tributario, e per gestire il condono tributario non hanno proceduto ad accertamenti, a verifiche e ad altri loro compiti ordinari. Se ora noi oberiamo gli uffici tributari di milioni di pratiche da ricontrollare, da esaminare, da discutere, da rimborsare poi ai contribuenti, blocchiamo gli uffici delle imposte. A questo punto qualsiasi cosa stabilisca il legislatore diventerebbe inapplicabile. Al limite per rendere operanti gli uffici il Ministro,

chiunque esso sia, si troverebbe costretto a disporre che gli uffici accantonino le pratiche e continuino a svolgere il lavoro di accertamento, di verifica, di gestione normale dei tributi, perchè l'amministrazione non può rimanere bloccata per lunghi periodi a causa di una retroattività che aggraverebbe gli uffici di un lavoro di un milione di pratiche. È questa la ragione che invito a tener presente, pregando vivissimamente i colleghi che hanno proposto maggiori limiti di retroattività a ritirare il proprio emendamento, perchè è un emendamento non realistico e, se passasse, sarebbe estremamente nocivo per la amministrazione.

Ultimo punto: gli elementi dell'assicurazione, cioè le norme sulla assicurazione, su cui il senatore Felicetti si è particolarmente soffermato. È inutile che io ricordi la mia preferenza, espressa alla Camera, che questo provvedimento non contenga norme sul trattamento dei capitali, corrisposti in sede assicurativa, facendone oggetto di un provvedimento a sè stante, forse più organico nel suo complesso. Però tutti i Gruppi parlamentari, ad eccezione del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, con qualche perplessità nella fase di passaggio tra Commissione ed Aula da parte dei liberali e dei socialdemocratici, hanno voluto che il provvedimento in questione contenesse tale norma. Il Governo ne ha preso atto cercando di fare in modo che, una volta introdotta, fosse il più coerente possibile con il sistema. La disputa tra il 15 e il 12,50 per cento non ha grande contenuto; come ho detto in Commissione, avrei preferito mantenere il 15 per cento ed aumentare le detrazioni, cioè gli abbattimenti percentuali per i rapporti di più lunga durata, ossia per i capitali corrisposti dopo i 10 anni. Credo, tra l'altro, che questo sarebbe stato anche utile per il sistema assicurativo, trattandosi di un incentivo a mantenere dei rapporti più lunghi. D'altra parte, se gli interessati non capiscono o ritengono che noi non interpretiamo i loro interessi, ci troviamo di fronte ad emendamenti che sono tutti identici provenendo dalla stessa fonte, cioè da qualche compagnia di assicurazioni. A mio avviso, pertanto, sarebbe stato opportuno che questa materia fosse regolata nel modo indicato. La Com-

missione è stata di diverso avviso ed io mi rimetto alla Assemblea.

Il Senato ha poi introdotto un emendamento riguardante le rendite vitalizie. Anche a questo riguardo — si tratta comunque non di questioni di principio ma di questioni pratiche — avrei preferito che la materia venisse esaminata dall'apposita Commissione, istituita presso la Camera dei deputati, che si occupa della disciplina della materia previdenziale, non anticipando qui una norma fiscale che non sappiamo come sarà regolata, non conoscendo quale sistema verrà adottato da quella Commissione in materia di previdenza volontaria. Anche qui la Commissione è stata di diverso avviso. Comunque, non trattandosi di questioni di principio, mi rimetto anche a questo riguardo all'Assemblea.

Concludendo, ringrazio nuovamente il relatore, la Commissione e gli intervenuti nella discussione. Vorrei pregare i presentatori di alcuni emendamenti — e ripeterò tale richiesta in sede di esame degli emendamenti stessi — di ritirarli e di approvare il disegno di legge nel testo licenziato dalla Commissione, anche se avrei preferito che alcuni aspetti contenuti nell'articolo 6 fossero stati risolti in maniera diversa.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vorrei pregarla di pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

VISENTINI, ministro delle finanze. Signor Presidente, faccio un certo sforzo perchè non sono in grado, come giustamente ha rilevato il relatore, di rendermi conto se sia sufficiente in materia un provvedimento di tipo amministrativo o se non sia invece necessario un intervento di tipo legislativo. Accetto quindi, poichè mi pare equo, l'ordine del giorno come raccomandazione a studiare il problema e a risolverlo con buona volontà ma senza forzare la legge nel senso che qui viene indicato. Pregherei i presentatori di accettare questa indicazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno?

VECCHI. Non insistiamo per la votazione, accettando l'indicazione dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Covi, prima di passare all'esame degli emendamenti, vorrei chiederle il parere della 5^a Commissione in proposito.

COVI. Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, non vi sono obiezioni da parte della Commissione bilancio. Tra l'altro mi pare che la materia sia estranea al titolo del disegno di legge. Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, il parere è contrario in quanto l'emendamento stesso comporta una minore entrata. Non vi sono obiezioni per quanto riguarda l'emendamento 2.3. La Commissione è contraria all'emendamento 2.2 in quanto comporta una minore entrata, così come è contraria agli emendamenti 4.1 e 5.1 in quanto comportano una anticipazione dei termini, l'uno al 1974, l'altro al 1° gennaio 1980, per cui implicano maggiori rimborsi e quindi un aggravio per le finanze. Per quanto riguarda gli emendamenti 6.4 e 6.1, la Commissione non si oppone.

Circa l'emendamento 6.2 è difficile dire se la scaletta dell'1, 2, 3 per cento, rispetto al 2 per cento di deduzione per ogni anno successivo al decimo, comporti una minore entrata o meno. Su di esso, pertanto, la Commissione bilancio non esprime parere e si rimette al Governo.

Riguardo all'emendamento 6.3 la Commissione bilancio non si oppone. Non si oppone ancora all'emendamento 6.5 in quanto esso consiste esclusivamente in una precisazione di dizione.

Sull'emendamento 6.6 che comporta la soppressione del quinto comma dell'articolo 6, la Commissione bilancio non ha obiezioni da fare; lo stesso vale anche per l'emendamento 6.7 che in sostanza propone una precisazione del quinto comma dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1362 nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modificazioni.

All'articolo 12, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'articolo 47, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile ».

All'articolo 13, nel primo comma dopo le parole: « Per i redditi soggetti a tassazione separata » sono aggiunte le seguenti: « , esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'articolo 12, »; nel secondo comma le parole: « l'aliquota del dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Art. ...

« Il quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è sostituito dal seguente:

“L'accantonamento, comunque costituito dal datore di lavoro, per la liquidazione di fine rapporto, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso di interesse eguale

a quello corrisposto dallo Stato sui buoni del tesoro ordinari».

1.0.1 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, MITROTTI, RASTRELLI, SIGNORELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* PISTOLESE. Signor Presidente, ho già illustrato ampiamente, nel corso del mio precedente intervento, tutti i nostri emendamenti. Non ho pertanto niente da aggiungere, se non chiarire che l'emendamento in questione tende soltanto ad elevare l'1,50 per cento di interesse previsto dalla legge vigente in materia per portarlo ad un normale interesse, un interesse cioè diverso da quello proposto che è veramente risibile.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.1.

BEORCHIA, *relatore*. Il mio parere all'articolo aggiuntivo 1.0.1 è contrario. Si tratta infatti di un emendamento che modifica sostanzialmente la struttura dell'indennità di fine rapporto e l'articolo 2120 del codice civile.

A parere del relatore inoltre non è questa la sede adatta per proporre la modificazione così radicale di un istituto introdotto solo da pochi anni nell'ordinamento dello Stato.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Art. 14. - *Indennità di fine rapporto*. — Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.

Le altre indennità e somme indicate alla lettera e) dell'articolo 12, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente. Tuttavia le medesime indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al precedente comma.

Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza.

Per i redditi indicati alle lettere f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva.

Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del primo comma; sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme di cui al secondo comma l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF ».

Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini della applicazione dell'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Il primo dei predetti decreti dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

“Art. 14. — Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, sono imponibili, al netto di una franchigia di lire 30 milioni. Sull'importo eccedente detta franchigia, comprensiva delle eventuali anticipazioni, si applica l'imposta progressiva nella seguente misura:

da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 il 5 per cento;

da lire 10.000.001 a lire 20.000.000 l'8 per cento;

da lire 20.000.001 a lire 30.000.000 il 12 per cento;

da lire 30.000.001 a lire 40.000.000 il 18 per cento;

da lire 40.000.001 a lire 60.000.000 il 25 per cento;

da lire 60.000.001 a lire 80.000.000 il 30 per cento;

da lire 80.000.001 a lire 100.000.000 il 35 per cento;

da lire 100.000.001 in poi il 40 per cento.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per il pagamento delle relative imposte da parte dei contribuenti interessati”.

2.1 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, MITROTTI, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al primo comma, secondo capoverso, dopo le parole: «somme indicate alla lettera e) dell'articolo 12» inserire le altre: «ivi comprese quelle erogate sotto forma di integrazione».

2.3 KESSLER, VETTORI, DEGOLA, POSTAL, CODAZZI, CENGARLE, TOROS

Al primo comma, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

«Sono esenti da ritenute fiscali le somme pagate dal datore di lavoro in aggiunta al trattamento di fine rapporto a titolo di risarcimento di danno in adempimento di pronuncia giudiziale o di collegi arbitrali previsti dai contratti collettivi per il caso di licenziamento immotivato.

Le somme erogate dal datore di lavoro per favorire l'esodo volontario di lavoratori che abbiano superato il 50° anno di età se donne e il 55° anno di età se uomini sono assoggettate ad una ritenuta fiscale la cui aliquota sarà pari alla metà di quella applicata per la tassazione dell'indennità di fine rapporto propriamente detta. Per beneficiare di tale riduzione il lavoratore dovrà dimostrare di non avere titolo a trattamenti pensionistici anticipati rispetto alla normativa pensionistica vigente».

2.2 D'ONOFRIO, FIOCCHI, COLOMBO Vittorio (V.), FALLUCCHI, CONDORELLI, PATRIARCA, PAGANI Maurizio, DE CINQUE, PALUMBO, MURMURA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PISTOLESE. Signor Presidente, ritengo che anche l'emendamento 2.1 sia stato sufficientemente illustrato nel corso del mio precedente intervento.

VETTORI. La stesura dell'articolo 2, elaborato dalla Commissione finanze e tesoro, induce alla ricerca di una precisazione che salvaguardi le intenzioni legislative attuali e del passato, evitando dubbi interpretativi su definizioni e vocaboli talvolta abbandonati o passati di attualità o usati ancora con significati e riferimenti diversi. Alcuni enti pubblici, regioni, ad esempio, costituite fin dal 1948, hanno provveduto a fissare a proprio carico indennità integrative rispetto a quella dell'Inadel per gli impiegati collocati a riposo.

Il nostro emendamento intende prevenire un contenzioso per il trattamento fiscale su quanto viene o verrà erogato per tale integrazione e che nella realtà costituisce una seconda indennità per il medesimo rapporto, come previsto dall'articolo 2 del testo in esame. Ogni dubbio verrebbe invece eliminato con l'approvazione dell'emendamento 2.3.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento da me presentato insieme ai colleghi Fiocchi, Vittorino Colombo ed altri, riprende un emendamento parzialmente analogo già presentato in Commissione. Devo dire che il collega Fiocchi ed io in Commissione siamo stati certamente carenti di motivazione e di documentazione in ordine alla prima parte dell'emendamento, documentazione e motivazione che è opportuno che l'Assemblea possa valutare — ovviamente il Governo e il primo interlocutore sull'emendamento — perchè si tratta di una questione di pari trattamento giuridico davanti alla legge di lavoratori dipendenti, siano essi dirigenti o impiegati od operai.

In base alla legge del 1966 si prevede che qualora vi sia il licenziamento senza giusta causa del lavoratore dipendente non dirigente, questo lavoratore ha diritto a una indennità risarcitoria che non ha natura di retribuzione, sulla quale non vengono prelevate imposte di alcun tipo. Il Ministero delle finanze, fino ad ora, ha ritenuto che, di fronte al trattamento analogo per i dirigenti in ordine ai quali i collegi arbitrali abbiano pronunciato la stessa illegittimità di tratta-

mento, questo trattamento risarcitorio debba essere soggetto ad imposizione fiscale, realizzando, da questo punto di vista, una disparità di trattamento che, dopo qualche tempo di incertezza amministrativa, sta trovando sbocco nelle aule giudiziarie con sentenze che, allo stato delle cose, sono favorevoli alla tesi dei dirigenti.

Quindi l'emendamento da noi proposto, nella sua prima parte, tende ad evitare il prosieguo di questa diffusione di procedimenti giudiziari — che, allo stato delle cose, sono favorevoli alla tesi dell'eguaglianza di trattamento fiscale delle due categorie di lavoro dipendente — e quindi, da un certo punto di vista, a stabilire un punto fermo. A questo proposito, per esempio, l'ultima sentenza che ho potuto reperire è quella del pretore di Milano del novembre 1984.

Da questo punto di vista, quindi, argomentazioni che non ci era stato possibile portare, anche per insufficiente informazione mia e del collega Fiocchi, ci sembra che dovrebbero indurre il Governo a ritenere possibile l'accoglimento di questa parte dell'emendamento 2.2.

La seconda parte, invece, tratta un problema che potrebbe essere improprio trattare in questa sede, nonostante l'aggancio evidente al tema delle liquidazioni. È un tema, in un certo senso, più ampio, ed è quello legato al fatto che, in una fase economica caratterizzata da processi di ristrutturazione molto ampi, da innovazioni tecnologiche molto accelerate, il prepensionamento al di sopra dei 50 per le donne o 55 anni per gli uomini, ma al di qua del limite del conseguimento dell'età pensionabile, sta divenendo un fenomeno molto diffuso. E allora, la questione posta da questa parte dell'emendamento è se il Parlamento intenda favorire, anche con lo strumento fiscale, questo processo di ristrutturazione delle imprese e di innovazione tecnologica che provoca disoccupazione nei quadri aziendali medio-alti, senza possibilità di recuperare il lavoro in altre forme e in attesa di una pensione lontana, o se intenda farlo con strumenti diversi.

Quindi, per la seconda parte dell'emendamento che ha questa filosofia, dichiaro —

interpretando anche l'opinione degli altri colleghi firmatari dell'emendamento — che ci rimettiamo integralmente al Governo, sia che ritenga questa la sede opportuna per esaminare questa questione, sia che si voglia esaminarla nel contesto della legislazione sulla ristrutturazione aziendale e sulla innovazione tecnologica.

Sulla prima parte dell'emendamento 2.2 ritengo che le giustificazioni, le motivazioni che solo stasera abbiamo potuto fornire — parlo ovviamente anche a nome degli altri colleghi — dovrebbero indurre a ritenere che, sull'onda della giurisprudenza che si sta formando, l'intervento del legislatore farebbe da chiarimento, in un certo senso, definitivo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, relatore. Sono contrario all'emendamento 2.1 del senatore Pistolese non soltanto per il parere negativo espresso dal rappresentante della 5^a Commissione, ma anche perchè, sulla base della proposta di cui all'emendamento 1.0.1, introduce un sistema di detassazione completamente contrario al sistema previsto nel provvedimento.

Credo che le preoccupazioni interpretate dall'emendamento 2.3 del senatore Kessler ed altri senatori ed illustrato dal senatore Vettori non abbiano motivo di sussistere perchè risolte con l'emendamento presentato dal Governo ed approvato in Commissione con la nuova seconda parte del secondo comma dell'articolo 2. Credo che le somme erogate sotto forma di integrazione possano essere ricomprese in questa disciplina e quindi non ci sia bisogno di modificare la seconda parte del secondo comma dell'articolo 2. Se, come credo, questa interpretazione del relatore è confortata anche da quella dell'onorevole Ministro, invito il senatore Kessler a ritirare l'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2 non posso che ripetere le considerazioni fatte in sede di Commissione. Una somma liquidata a titolo di risarcimento danni a seguito di pronuncia giudiziale o di collegio arbitrale, a mio avviso, non può essere sottoposta al

trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto, trattandosi di una somma erogata proprio in dipendenza della natura ingiuriosa del licenziamento. Se l'interpretazione che ho dato non può essere accettata, per la prima parte dell'emendamento 2.2. del senatore D'Onofrio e di altri senatori, mi rimetto al parere dell'onorevole Ministro. Sono contrario anche alla seconda parte non soltanto per la contrarietà manifestata dal rappresentante della Commissione bilancio e programmazione economica, ma anche perchè mi pare che si tratti di una agevolazione eccessiva nei confronti di lavoratori che pur hanno ancora, proprio per effetto della loro età, la possibilità di continuare un rapporto di lavoro dipendente o di intraprendere un lavoro autonomo. Questa agevolazione mi pare eccessiva persistendo agevolazioni anche di altro tipo.

VISENTINI, ministro delle finanze. Signor Presidente, se mi è consentito, prima di esprimere il parere sugli emendamenti in esame vorrei confermare un punto interpretativo sul primo comma del nuovo articolo 14, cioè all'articolo 2 del disegno di legge. Il testo presentato dal Governo alla Camera dei deputati era, a mio avviso, già molto chiaro, nel senso che la modalità di determinazione dell'aliquota prevista dalla seconda parte del primo comma deve avvenire con riferimento all'ammontare netto della liquidazione prima della detrazione delle 500.000 lire per anno di rapporto. Questo a mio parere era già chiaro nel testo, era chiaramente ed ampiamente esposto nella relazione e tutta la tabella degli esempi andava in questo senso. Poichè però siamo un paese di legulei, qualcuno ha sollevato dubbi ed allora il Governo con un emendamento ha riscritto la norma, che dice: «Sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno». Con questo si rende ancora più chiaro, se possibile, che tutte le volte in cui si parla, nello stesso primo comma e nel secondo, di ammontare netto, si deve intendere l'ammontare della liquidazione prima della detrazione delle 500.000 lire per anno. Tengo a confermare questa interpreta-

zione, anche se, a mio avviso, la norma era già chiara.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, esprimo parere contrario all'emendamento presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Prego i senatori Kesler e Vettori di ritirare il loro emendamento perchè se esso dovesse essere approvato annullerebbe il beneficio previsto nel secondo comma sia del vecchio che del nuovo testo dell'articolo 14 del decreto n. 597. Infatti queste integrazioni alla liquidazione sono soggette all'aliquota che si determina con la modalità prevista dalla seconda parte del primo comma. Quindi la norma non sarebbe più chiara perchè essa, in via principale, fa riferimento al trattamento di fine rapporto ed alle altre indennità equipollenti, che sono le indennità principali. Il secondo comma fa riferimento alle altre somme collaterali corrisposte dallo stesso soggetto o da altri soggetti. Quindi si tratta di cose diverse e l'emendamento complicherebbe notevolmente, per l'interprete, il sistema stabilito dalla disposizione. Pertanto invito a ritirare l'emendamento 2.3 per ragioni tecniche e di redazione del testo normativo.

Sono nettamente contrario in questa sede, così come si è espresso il relatore, all'emendamento 2.2. Il primo comma comporterebbe in pratica che tutte le volte in cui vi siano indennità aggiuntive — ad esempio quelle di preavviso stabilite anche da contratti collettivi nel caso di licenziamento immotivato che per i dirigenti sono molto cospicue — non ci sarebbe mai una transizione bonaria, cioè un accomodamento diretto, ma si aggiungerebbe sempre alla sede contenziosa ed in questa sede si avrebbe il beneficio fiscale che invece in sede di liquidazione normale non si avrebbe. Quindi il risultato spiritoso e brillante della norma sarebbe quello di spingere tutti ad andare davanti all'autorità giudiziaria o ai collegi arbitrali per ottenere quello che normalmente viene liquidato attraverso il rispetto del contratto ed in via bonaria, sia pure con qualche contrattazione perchè nei contratti collettivi è previsto un limite massimo di mensilità. Il secondo comma non è comprensibile per la sua applicazione perchè non esiste una definizione legi-

slativa intesa a configurare l'ipotesi di favorire l'esodo volontario. Allora dovremo costruire l'istituto dell'esodo volontario, classificarlo, definirlo e naturalmente, in pratica, tutte le volte che viene dato qualche cosa in più — il che è abbastanza frequente — dalle aziende dovrebbe essere motivato con l'esodo volontario, per non pagare o per pagare un minore tributo.

Ecco quindi che i due commi hanno assai poca consistenza e quindi, nella loro applicazione, sarebbero causa di equivoci e di deviazioni. Per questi motivi prego i proponenti di ritirarli e in ogni caso prego vivamente il Senato di volerli respingere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 2.3 se, udite le dichiarazioni del relatore e del Ministro, insistono per la votazione.

VETTORI. Signor Presidente, accogliamo l'invito del relatore e del Ministro: desideriamo che si chiarisca che questa indennità integrativa è una seconda indennità e non una indennità unica, così come è stato chiarito dall'interpretazione che è stata data delle norme che, in questa luce, ci soddisfanno. Pertanto ritiriamo l'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, udito l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 2.2, insiste per la sua votazione?

D'ONOFRIO. Nessuna difficoltà per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento che, come avevo detto all'inizio, fa parte di una strategia di innovazione tecnologica che pone problemi di occupazione. In quella sede il Parlamento probabilmente affronterà anche il concetto di esodo volontario, che peraltro è stato disciplinato dal Parlamento stesso in altre circostanze con tale chiarezza da non rendere incomprensibile questo emendamento.

Il problema poi, ripeto, non è di liquidazioni in senso stretto, ma di ristrutturazione aziendale, e in un'altra sede, insieme con il Ministro, affronteremo la materia, con uguale «spiritosaggine».

Sulla prima parte dell'emendamento, che pure ritiro, prendo atto che il relatore, senatore Beorchia, ha dato la stessa interpretazione che la giurisprudenza sta dando alla questione posta dai dirigenti. Ed è sulla base di questa interpretazione favorevole alla loro tesi che ritiro l'emendamento, ritenendo che continueranno a svolgersi procedimenti nei quali il Ministero delle finanze sarà regolarmente parte soccombente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 3.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

Nel secondo comma dell'articolo 23, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto ».

Nel primo comma dell'articolo 29 il numero 3) è sostituito dai seguenti:

« 3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2), con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nel nu-

mero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nel numero 2), con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto ».

È approvato.

Art. 4.

Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano, salvo quanto stabilito nel successivo quarto comma, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per la riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, anteriormente corrisposte se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o, se questa era stata presentata anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto ovvero se, successivamente al 31 dicembre 1981, è stata presentata tempestivamente la suddetta istanza. In nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta.

Le indennità e le altre somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge assoggettate alla ritenuta diretta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le quali non sia pendente il giudizio sono riliquidate ai sensi del precedente com-

ma se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione del ricorso di cui al primo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto, ovvero, se il ricorso era stato presentato anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma del predetto articolo 37.

Per i rapporti cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le somme spettanti a titolo di indennità di fine rapporto non siano state in tutto o in parte corrisposte, si applicano le norme contenute nella presente legge.

Per la liquidazione dell'imposta relativa alla indennità e alle altre somme percepite in dipendenza di rapporti di lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982 l'ammontare complessivo di esse è ridotto, per ciascun anno preso a base di commisurazione, di lire:

a) 135.000 per i rapporti cessati negli anni 1974-1976;

b) 225.000 per i rapporti cessati negli anni 1977-1979;

c) 370.000 per i rapporti cessati negli anni 1980-1982.

La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'istanza può essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi.

Fuori dalle ipotesi di cui al primo comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) non si procede alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, della maggiore imposta dovuta sulle indennità e altre somme già corrisposte, nè ad accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta sulle predette indennità e altre somme assoggettate a ritenuta;

b) non è più dovuta la maggiore imposta liquidata ai sensi del predetto articolo 36-bis ed iscritta a ruolo se alla anzidetta data non è stata ancora pagata o se non è decorso il termine per il ricorso contro il ruolo, nè l'imposta accertata d'ufficio se, ricorrendone le medesime condizioni, sulle indennità e altre somme già corrisposte è stata operata la ritenuta;

c) l'imposta accertata dall'ufficio relativa a indennità e altre somme già corrisposte e non assoggettate a ritenuta è liquidata secondo le disposizioni dell'articolo 2;

d) si fa luogo a rimborso delle ritenute operate sulle indennità e altre somme anteriormente corrisposte anche a titolo di anticipazioni solo se il relativo diritto deriva dalle norme vigenti prima della predetta data.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo ed il secondo comma con il seguente:

«Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a tutti i contribuenti interessati che hanno percepito le indennità di fine rapporto di lavoro dal 1974 in poi, indipendentemente dal contenzioso in atto».

4.1 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, MITROTTI, RASTRELLI, SIGNORELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PISTOLESE. Signor Presidente, l'ho già illustrato in precedenza. Si tratta semplicemente di far retroagire questa legge dal

1974, dal momento cioè della istituzione del vecchio sistema.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, sono contrario non solo per i motivi poc'anzi addotti dal Ministro, ma anche per difendere la scelta compiuta dalla Commissione che ha un pregio: quello di costituire un riferimento preciso e oggettivo quanto alla decorrenza delle norme di cui al presente provvedimento.

VISENTINI, ministro delle finanze. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

È in ogni caso riliquidata ai sensi del primo comma dell'articolo 4 l'imposta dovuta sulle indennità e altre somme percepite a decorrere dal 1° giugno 1982. La riliquidazione deve essere richiesta ai sensi del quinto comma del predetto articolo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: «dal 1° giugno 1982» con le altre: «dal 1° gennaio 1980».

5.1 **FELICETTI, POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, VITALE**

Invito i presentatori ad illustrarlo.

FELICETTI. Signor Presidente, il nostro emendamento si illustra da sè. Ci siamo lungamente soffermati nel corso della discussione generale sulla logica che ha ispirato questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso sull'emendamento 4.1; inoltre, è contrario per i motivi già espressi anche nella relazione.

VISENTINI, ministro delle finanze. Signor Presidente, esprimo parere contrario, però vorrei rinnovare in ultima istanza la preghiera al senatore Felicetti di ritirare l'emendamento 5.1 perchè non è applicabile una cosa di questo genere, o meglio non si riuscirebbe ad applicarla. Vogliamo forse bloccare l'amministrazione su questa questione? Il Gruppo comunista al quale appartiene il senatore Felicetti — devo dargli atto — è sempre molto sensibile agli aspetti inerenti al funzionamento dell'amministrazione. Di conseguenza chiedo al senatore Felicetti di ritirare l'emendamento 5.1. Se non lo ritirasse, chiedo all'Assemblea di respingerlo.

PRESIDENTE. Senatore Felicetti, lei ha ascoltato la richiesta del Governo.

Mantiene il suo emendamento?

FELICETTI. Signor Presidente, volevo dire all'onorevole Ministro che noi abbiamo cercato di dimostrare la nostra sensibilità anche questa sera discutendo intorno all'articolo 5 e all'articolo 6.

Dobbiamo invece rilevare che una assoluta insensibilità di fronte alle nostre argomentazioni è venuta dall'altra parte. Di conseguenza, non possiamo non insistere nella nostra proposta che si riferisce all'articolo 5. Era possibile ipotizzare una soluzione complessiva che non stravolgesse completamente il disegno di legge così come ci è pervenuto dal-

l'altro ramo del Parlamento. Si è insistito dall'altra parte su una questione che per noi è assolutamente fondamentale, per cui noi riteniamo di non poter ritirare l'emendamento 5.1 essendo tra l'altro convinti che poi non si determinerà questo sconvolgimento della pubblica amministrazione che paventa l'onorevole Ministro.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Dando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Chiedo scusa all'Assemblea se riprendo la parola. Mi consenta il senatore Felicetti, che ha troppa sensibilità per non averlo notato, e con l'ultima osservazione è corso ai ripari: ma non è che si può spostare il termine dell'articolo 5 per il fatto che non piacciono le disposizioni dell'articolo 6; e in sostanza questo lei ha detto, senatore Felicetti, nella prima parte del suo discorso: siccome non è stato accolto quanto da noi proposto per l'articolo 6, vogliamo un termine diverso nell'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Felicetti e da altri senatori, ricordando che su tale emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Non è approvato.

FELICETTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

(Applausi dall'estrema sinistra).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo comma, lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate.

L'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi ».

Le rendite percepite in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono imponibili per il 60 per cento del loro ammontare.

All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

e successive modificazioni, dopo il terzo, è inserito il seguente comma:

« I soggetti indicati nel primo comma, nell'effettuare il conguaglio previsto dal comma precedente, possono altresì tener conto, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, dei premi pagati dal lavoratore per assicurazioni sulla vita e deducibili dal reddito a norma dell'articolo 10, primo comma, lettera I), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ».

Su questo articolo è stata avanzata una proposta di stralcio e sono stati presentati i seguenti emendamenti:

In via subordinata allo stralcio, sopprimere l'articolo.

6.4 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, FINESTRA, MITROTTI, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «del 12,5 per cento» con le altre: «del 15 per cento».

6.1 FELICETTI, POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, VITALE

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «ridotte del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo» con le altre: «ridotte dell'1 per cento dal quinto al decimo anno, del 2 per cento dal decimo al quindicesimo anno, del 3 per cento per ogni anno successivo al quindicesimo».

6.2 FELICETTI, POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, VITALE

Sopprimere il quarto comma.

6.3 FELICETTI, POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, VITALE

Sopprimere il quinto comma.

6.6 CAVAZZUTI, PINTUS, LOPRIENO, RIVA Massimo, MILANI Eliseo, RUSSO, GOZZINI, ULIANICH

Sostituire il quinto comma con il seguente:

«I soggetti tenuti ad effettuare il conguaglio previsto dagli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'operare il predetto conguaglio possono tener conto, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, dei premi pagati dal lavoratore dipendente per assicurazioni sulla vita e deducibili dal reddito a norma dell'articolo 10, primo comma, lettera I), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni».

6.5 LAI, SAPORITO, BOMBARDIERI, BERLANDA, NEPI, GIUST, DEGOLA, NERI

Sostituire il quinto comma con il seguente:

«I soggetti tenuti ad effettuare il conguaglio previsto dagli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e successive modificazioni, nell'operare il predetto conguaglio possono tener conto, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, dei premi pagati dal lavoratore dipendente per assicurazioni sulla vita e deducibili dal reddito a norma dell'articolo 10, primo comma, lettera I) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni».

6.7 FELICETTI, POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, VITALE

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, è stato osservato da tutte le parti politiche che l'articolo 6 non ha niente a che vedere con il disegno di legge che stiamo discutendo. Propongo perciò formalmente lo stralcio di tale articolo affinché, come provvedimento autonomo — poichè riguarda semplicemente la tassabilità dei capitali da assicurazione — possa essere esaminato a parte, con un approfondimento in sede competente e non venga invece inserito, come ha fatto l'altro ramo del Parlamento, in questo provvedimento senza che si abbiano elementi di valutazione, dati statistici ed altre conoscenze che possano mettere il Parlamento in condizione di valutare l'opportunità o meno di tale tassazione dei capitali da assicurazione.

1

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di stralcio avanzata dal senatore Pistolese.

Non è approvata.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 6.

PISTOLESE. Signor Presidente nel caso che lo stralcio dell'articolo 6 fosse stato respinto, come è stato respinto, mi ero riservato di proporre, con l'emendamento 6.4, la soppressione dell'articolo 6 perchè non è questa la sede per affrontare il problema in questione.

FELICETTI. Gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3 e 6.7 non hanno bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, tranne che all'emendamento 6.5. Il relatore riconferma la scelta fatta in Commissione di cui è stato anche fatto cenno nella relazione e nella replica. Per quanto attiene all'emendamento 6.2, il parere contrario è condizionato alla sorte che avrà l'emendamento 6.1.

Mi dichiaro, come detto, favorevole all'emendamento 6.5, che rilevo peraltro essere identico all'emendamento 6.7, perchè si tratta di rimediare ad una dimenticanza in sede di Commissione per quanto attiene ai lavoratori dipendenti da enti pubblici. Mi dichiaro conseguentemente contrario all'emendamento 6.6.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Non riesco a capire bene a quale punto dell'articolo 6 si riferisce l'emendamento 6.5, cioè non comprendo bene la differenza.

BEORCHIA, *relatore*. La questione è che si fa riferimento anche all'articolo 29 oltre che all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Se ho ben capito, il contenuto del quinto comma dell'articolo 6 della Commissione viene esteso anche ai dipendenti pubblici. In proposito ho fatto presente che per le imprese e per gli organi di controllo del Ministero delle finanze e della pubblica amministrazione si creerà una situazione molto difficile. In sede di Commissione avevo proposto che la norma fosse limitata ai rapporti di assicurazione che vengono pagati in base a contratti aziendali o a contratti collettivi di lavoro e non fosse estesa a quelli che vengono individualmente pagati dal dipendente. Le imprese sono un po' più efficienti della pubblica amministrazione ed è quindi probabile che nei loro confronti si riesca a trovare il modo di far applicare questa norma, anche se il controllo diventa molto difficile. Per la pubblica amministrazione, invece, sarà praticamente inapplicabile. Quest'ultima, infatti, non è in grado di raccogliere tutto l'ammontare delle assicurazioni pagate per introdurle nel modello 101 che ogni anno, se da parte delle imprese viene rilasciato in tempo, da parte della pubblica amministrazione e del Ministero del tesoro — sarebbe comunque lo stesso anche se si trattasse del Ministero delle finanze — viene presentato all'ultimissimo momento o addirittura in ritardo, tant'è vero che ogni anno si deve dar luogo ad una proroga. Quindi, se è possibile mantenere il

quinto comma dell'articolo 6 del testo della Commissione, è invece grave estendere tale norma. Comunque, qualora in via subordinata e con la mia opposizione venisse estesa, bisognerebbe sostituire le parole: «con decreto del Ministro delle finanze», con le altre: «con decreti del Ministro delle finanze». Il Ministro, infatti, dovrebbe fare decreti distinti a seconda dei diversi settori.

Concludendo, in via principale sono contrario all'emendamento, in via subordinata l'emendamento dovrebbe essere corretto nel modo indicato. In sostanza, tra la norma che prevede la retroattività e questa c'è poi qualcuno che pensa di far funzionare la pubblica amministrazione!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

CAVAZZUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZUTI. Sono presentatore dell'emendamento 6.6 e, se me lo consente, signor Presidente, desidererei illustrarlo.

PRESIDENTE. Senatore Cavazzuti, la Presidenza le chiede scusa. Ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

* CAVAZZUTI. Sarò brevissimo nell'illustrare l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 6, dato che molte parole sono state usate dal Ministro delle finanze nel dichiarare la sua contrarietà all'altro emendamento. In effetti non vi è ragione di introdurre questo emendamento e non vale il motivo indicato nella relazione e cioè che servirebbe al lavoratore dipendente con un unico reddito. Questa è una norma che riguarda tutti i lavoratori dipendenti, sia che abbiano il solo reddito da lavoro dipendente, sia che abbiano altri redditi. D'altra parte l'osservazione delle statistiche pubblicate dal Ministero delle finanze lascerebbe capire che i lavoratori dipendenti con un solo reddito hanno un reddito medio di 9 milioni e pertanto non mi pare che costituiscano quella platea che interessa le compagnie di assicurazioni che chiedono due milioni e mezzo l'anno per un premio di assicurazione.

Questo emendamento tende a eliminare il grosso svantaggio di caricare sui costi aziendali, delle imprese private ed anche della pubblica amministrazione — che per inciso ha impiegato 24 mesi per sospendermi lo stipendio di professore unitario, non essendosi accorta che, malgrado lo avessi comunicato, ero stato eletto al Senato — il costo privato del singolo cittadino. In altre parole facciamo l'operazione di trasferire un sussidio dalle imprese alle imprese assicuratrici che, a questo punto, potranno presentarsi non al lavoratore dipendente senza altri redditi, ma alle direzioni aziendali e proporre piani di assicurazione per la dirigenza, proponendo i cosiddetti benefici aggiuntivi.

Dobbiamo dire pertanto che la norma in questione non va nobilmente incontro al lavoratore con un unico reddito per favorirlo, ma è dichiaratamente a favore della penetrazione delle compagnie di assicurazione nei riguardi delle imprese, scaricando un costo nei conti aziendali. Con essa si introduce inoltre il singolare principio di trasferire nella contabilità aziendale quella che dovrebbe essere una semplice contabilità dei contribuenti. In questo senso, un minimo di buona costruzione delle leggi fiscali dovrebbe vietare di privatizzare nei costi delle imprese i vantaggi sociali dei contribuenti.

FELICETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICETTI. Desidero semplicemente aggiungere che insistiamo sull'emendamento 6.7 accogliendo la proposta del Ministro di sostituire la parola «decreto» con il termine «decreti».

Desidero inoltre approfittare della circostanza per dichiarare che il Gruppo comunista non condivide le posizioni or ora sostenute dal collega Cavazzuti. In realtà consideriamo importante questo emendamento perché corrisponde all'esigenza di alcuni milioni di lavoratori dipendenti che, attraverso questa norma, potranno effettuare la detrazione fiscale direttamente sul modello 101, evitando così di aspettare alcuni anni per avere la restituzione dell'imposta che viene oggi pagata in base alle norme che attraverso il no-

stro emendamento ci proponiamo di modificare.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la pregherei di voler completare la sua valutazione sugli emendamenti all'articolo 6.

VISENTINI, ministro delle finanze. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 6.4 mentre sugli emendamenti 6.1 e 6.2, entrambi presentati dal senatore Felicetti e da altri senatori, io mi rimetto all'Assemblea.

Mi permetto però di dare un consiglio, di mantenere cioè l'aliquota del 15 per cento contenuta nel testo licenziato dalla Camera, anche per non creare un conflitto, in parte di puntiglio, tra i due rami del Parlamento. Tra il 12,5 per cento e il 15 per cento non esiste del resto una differenza eccessiva e il conflitto che potrebbe derivare dall'accettazione dell'una e l'altra proposta costituirebbe una lite per un bicchiere d'acqua che, ahimè, mi ricorda quella verificatasi per il 20 e il 18 per cento a proposito dei titoli impropri.

Se dovesse essere accettata la modifica del 15 per cento, ciò andrebbe evidentemente legato con l'emendamento successivo; in questo caso però non metterei l'1 per cento dal quinto al decimo anno, perchè il quinto anno è il minimo indispensabile per avere la detrazione di 2 milioni e mezzo. Porterei invece il 2 per cento al 3 per cento dopo i dieci anni e il 3 per cento al 4 per cento per gli anni successivi al quindicesimo.

Detto questo però mi rimetto totalmente all'Assemblea.

Aggiungo infine che io sono d'accordo con il senatore Cavazzuti sulla soppressione del quinto comma dell'articolo 6.

In via subordinata, se il quinto comma dovesse rimanere nel testo formulato con gli emendamenti proposti dalle diverse parti politiche, cioè il 6.5 e il 6.7, pregherei tutti i proponenti di sostituire, nel contesto della frase: «secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze», la parola: «decreto», con l'altra: «decreti».

Comunque su questi emendamenti mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Per cortesia, onorevole Ministro, vorrei che ella ricordasse quale parere

esprime sull'emendamento 6.3 che propone la soppressione del quarto comma.

VISENTINI, ministro delle finanze. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Per il miglior andamento dei nostri lavori pregherei il relatore di voler ricordare all'Assemblea la sua valutazione degli emendamenti in esame.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, ho già espresso il mio parere sugli emendamenti che è in parte diverso da quello del Ministro. Comunque ricordo che sono contrario all'emendamento 6.4, perchè ovviamente difendo la scelta fatta, seppure a maggioranza, dalla Commissione, nonchè all'emendamento 6.1. In dipendenza della sorte che avrà questo emendamento 6.1, sospendo il giudizio sull'emendamento 6.2, essendo peraltro favorevole alla proposta ora formulata dal Ministro di elevare le quote del 2 e del 3 per cento, rispettivamente, al 3 e al 4 per cento.

Sono contrario all'emendamento 6.3 mentre sono favorevole agli emendamenti 6.5 e 6.7, identici, con la modifica proposta dal Ministro e intesa a sostituire alle parole «decreto del Ministro delle finanze» le altre «decreti del Ministro delle finanze». Sono infine contrario all'emendamento 6.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Felicetti e da altri senatori.

Non è approvato.

POLLASTRELLI. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

FELICETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICETTI. Signor Presidente, anche a nome degli altri presentatori dichiaro di ritirare l'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Felicetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Cavazzuti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Lai e da altri senatori, identico all'emendamento 6.7, presentato dal senatore Felicetti e da altri senatori, con la modifica

proposta dal Ministro e testè richiamata dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Invito l'onorevole Presidente della 5^a Commissione a convocare immediatamente la Commissione per esaminare le conseguenze derivanti dall'approvazione dell'emendamento 5.1, sul quale già la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario per ragioni di copertura.

La seduta proseguirà con l'esame dei disegni di legge iscritti al secondo punto dell'ordine del giorno, nell'attesa che il senatore Ferrari-Aggradi, a nome della 5^a Commissione, comunichi le conclusioni cui sarà pervenuta la Commissione stessa.

Schema dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente schema dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 23 luglio al 2 agosto 1985.

Martedì	23 luglio	(antimeridiana) (h. 10)	— Interpellanze ed interrogazioni
Mercoledì	24 luglio	(pomeridiana) (h. 17)	— Presupposti di costituzionalità del decreto-legge riguardante proroga termini calamità naturali (disegno di legge n. 1436)
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)			— Disegno di legge n. 1386. — Adeguamento delle dotazioni organiche di talune qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	25 »	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 426. — Modifiche allo Statuto della Regione Lombardia
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)			— Ratifiche di accordi internazionali
Venerdì	26 »	(antimeridiana) (h. 10)	— Disegno di legge n. 1411. — Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1985
»	26 »	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1410. — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1984
(se necessaria)			

			— Autorizzazione a procedere in giudizio (Doc. IV, n. 55)
Martedì	30 luglio	(pomeridiana) (h. 17)	— Presupposti di costituzionalità del decreto-legge sulla tutela zone interesse ambientale (<i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	31 »	(pomeridiana) (h. 17)	— Esame di questioni procedurali con riferimento all'articolo 44, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge sul regime dei suoli (nn. 91, 191 ed altri connessi)
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)			
Giovedì	1° agosto	(antimeridiana) (h. 10)	— Doc. II, nn. 2, 3, 4 e 9. — Introduzione di una sessione di bilancio
»	1° »	(pomeridiana) (h. 17)	— Dibattito su comunicazioni del Governo
Venerdì	2 »	(antimeridiana) (h. 10)	— Disegno di legge n. 1436. — Conversione in legge del decreto-legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali (<i>Presentato alla Camera dei deputati - scade il 28 agosto 1985</i>)
»	2 »	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (<i>Presentato alla Camera dei deputati - scade il 28 agosto 1985</i>)

Il Senato sospenderà i propri lavori per le ferie estive a partire da sabato 3 agosto 1985. Le Commissioni permanenti torneranno a riunirsi mercoledì 18 settembre 1985, mentre l'Aula è convocata per martedì 24 settembre 1985.

Il Parlamento in seduta comune è convocato per martedì 23 luglio 1985, alle ore 17, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto schema sarà distribuito.

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

«Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti» (310-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale);*

«Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato» (430-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti» e «Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato» già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati, per i quali è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, per la seconda volta questa Assemblea è chiamata ad esaminare due importanti provvedimenti, i nn. 310 e 430, l'uno riguardante la semplificazione e lo snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni, nonché la riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro, l'istituzione della direzione dei servizi periferici del Tesoro e l'adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro

e del personale amministrativo della Corte dei conti; l'altro riguardante il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

Interveniamo per la seconda volta in quanto la Camera dei deputati ha apportato alcune modificazioni ai testi da noi approvati. Le modifiche principali riguardano, per il disegno di legge n. 310, l'articolo 11 con l'aggiunta dell'ultimo comma, secondo il quale per la copertura dei posti vacanti viene data la precedenza agli idonei di concorsi interni e gli articoli 12 e 13 che, ad eccezione del primo comma, sono stati soppressi.

Per il disegno di legge n. 430 c'è la soppressione dell'intero articolo 2, riguardante il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato; la soppressione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 4, riguardante le 300 unità di personale da destinare al sistema informativo accennato; la soppressione dell'intero articolo 5 riguardante le qualifiche funzionali e i profili professionali.

Ritengo opportuno fare alcune osservazioni in merito alle modifiche apportate dalla Camera, che assumono rilevanza per il loro significato. Per il Senato la scelta di trasformare il ruolo ad esaurimento, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, in nona qualifica funzionale andava nel senso di portare ordine nella pubblica amministrazione: voleva porre termine allo stato di precarietà che ciascun ruolo ad esaurimento comporta, che doveva nell'intenzione del legislatore esaurirsi, ma che, per spinte corporative, non si è mai esaurito in 13 anni di vita, in quanto più di una volta qualche norma, presentata magari all'ultimo momento, ne ha riaperto l'immissione. Con esso si sarebbe aperta una prospettiva per coloro che, professionalmente preparati e impegnati, sono attualmente inquadri nelle qualifiche settima e ottava, in quanto provenienti dalle ex carriere direttive.

Abbiamo l'impressione che anche questa volta abbia prevalso il corporativismo; prendiamo atto a malincuore di quanto è stato fatto; il tempo farà valutare forse con più obiettività il fatto e forse saranno quelli che oggi hanno contribuito a far depennare tale

qualifica che in seguito ne diverranno i sostenitori. La storia ha più volte registrato questi scherzi!

Il fatto più grave è la soppressione di parte degli articoli 12 e 13 del disegno di legge n. 310 e dell'intero articolo 5 del disegno di legge n. 430. Inoltre, sono state soppresse numerose altre norme che non erano strettamente collegate solamente alla nona qualifica funzionale, ma che erano strettamente collegate con l'intera impostazione dei disegni di legge, previste per permettere all'Amministrazione del Tesoro e alla Ragioneria generale dello Stato di raggiungere in tempi brevi gli obiettivi prefigurati dai provvedimenti che erano quelli dello snellimento delle procedure in materia di pagamento di stipendi, di pensioni e di altri assegni.

Possiamo finchè vogliamo aumentare gli organici del personale delle varie amministrazioni dello Stato, ma se contemporaneamente non permettiamo forme nuove, più adeguate ai tempi, per il relativo reclutamento, provvediamo a mantenere le amministrazioni stesse nell'impotenza di operare in modo efficiente, come invece è reclamato da tutti; a parte poi il fatto che alcune norme soppresse lo sono state in un disegno di legge e non in un altro, con discriminazione tra l'uno e l'altro provvedimento.

Con l'abolizione di diverse norme degli articoli citati, parte dei provvedimenti legislativi, a nostro avviso, salvo non si proceda a particolari interpretazioni in sede amministrativa, non potranno essere applicati. Sarebbe stato necessario pertanto un nuovo e ponderato vaglio di tutto ciò che è rimasto.

Un fatto ulteriormente grave è la soppressione della norma che prevedeva la istituzione del sistema informativo presso la Ragioneria generale dello Stato.

In Senato, nell'introdurre questo articolo, si pensava di dare una risposta alla necessità di miglioramento dei flussi di informazione, tenendo anche conto che per la rilevazione dei dati informativi sui flussi finanziari del settore pubblico allargato è stato istituito proprio nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato il sistema dei conti pubblici con un'anagrafe di tutti gli enti del settore.

La raccolta e la trasmissione dei dati rela-

tivi agli enti territoriali — comuni, province, regioni, unità sanitarie locali, aziende di servizio, eccetera — è stata affidata alle Ragionerie provinciali.

Tutto questo però postula la generalizzazione dell'introduzione del sistema informativo per tutte le attività degli organi e degli uffici centrali e periferici della Ragioneria. Da qui era nata la previsione dell'assunzione diretta, anche se graduale, della gestione del sistema informativo, attualmente affidato ad una società di consulenti.

Ora, con la decisione dell'altro ramo del Parlamento, ciò è saltato in aria: tutto rimane come prima e non vi è nessuna tendenza a migliorare l'organizzazione. Veramente non si comprende tale decisione anche perchè sembra incoerente con quanto invece previsto per l'Amministrazione del Tesoro ove una norma quasi analoga è rimasta nel disegno di legge n. 310, precisamente all'articolo 7.

È da ritenere, quindi, che questa decisione sia dovuta più che altro ad un incidente procedurale in sede di approvazione in Aula.

Infine, alcune considerazioni vanno fatte per completezza al comma aggiuntivo introdotto alla fine dell'articolo 11 del disegno di legge n. 310 che prevede la precedenza agli idonei dei concorsi interni. Si tratta, comunque, di una norma non chiara, forse buttata giù in fretta. In effetti, di quali concorsi interni si tratta? Effettuati quando? Il contenzioso interpretativo sarà senz'altro cospicuo. Tale norma potrà essere interpretata dall'Amministrazione come vorrà e può darsi anche con una certa discriminazione. Speriamo di no! Comunque, tale norma potrà essere invocata da chiunque: è una norma discriminante in quanto è prevista solamente per il personale della Corte dei conti, ma non per l'Amministrazione del Tesoro e per la Ragioneria generale dello Stato.

Anche tale norma è stata forse introdotta troppo in fretta, senza una sufficiente ponderazione.

La 6^a Commissione permanente ha attentamente valutato queste considerazioni che il relatore si è permesso di riproporre in questa Aula e ha attentamente considerato che sarebbe stato necessario reintrodurre

alcune norme soppresse proprio per rendere i provvedimenti più attuabili in coerenza con quanto sostenuto in sede di primo esame.

La Commissione si è posta però di fronte anche al problema dell'urgenza che detti provvedimenti vengano approvati in quanto il rinvio ulteriore provocherebbe la totale paralisi degli uffici periferici del Tesoro.

Se noi ricordiamo bene, queste proposte girano ormai da circa tre o quattro anni tra i due rami del Parlamento. Non trovando decollo ora, per un motivo o per l'altro, si rischierebbe di prorogare questa disorganizzazione.

Responsabilmente è stata scelta la strada di proporre la loro approvazione nel testo approvato dalla Camera dei deputati e per questo è stato raccomandato al Governo e ai singoli Gruppi parlamentari di non presentare emendamenti. Con questa approvazione potrà essere dato avvio alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure amministrative riguardanti gli stipendi e le pensioni; potrà essere assicurato nuovo personale ad alcuni uffici che ne hanno estrema necessità.

Governo e singoli Gruppi parlamentari si sono impegnati a riprendere alcune importanti norme non approvate dalla Camera dei deputati e di riproporle al Parlamento, onde rendere completamente applicabili i due provvedimenti e non lasciarli monchi.

Le occasioni non mancheranno entro tempi brevi. Tutto questo anche per dare delle risposte positive a tanti operatori che nell'amministrazione dello Stato operano con impegno e con professionalità.

Convinto che i provvedimenti escano peggiori di quanto erano precedentemente usciti da questo ramo del Parlamento, ma con grande senso di responsabilità, di fronte ad una imminente sospensione dei lavori parlamentari per il periodo feriale e quindi per non rischiare di vedere andare tutto a vuoto ancora una volta, a nome della 6^a Commissione, il relatore propone all'Assemblea di approvare i due disegni di legge, così come ci sono pervenuti dalla Camera dei deputati. *(Applausi dal centro e dal centro-sinistra).*

PRESIDENTE. Avverto che sui due disegni di legge, che riguardano oggetti strettamente

connessi, si svolgerà un'unica discussione generale. La dichiaro aperta.

È iscritto a parlare il senatore Giura Longo. Ne ha facoltà.

*** GIURA LONGO.** Signor Presidente, dichiaro che noi condividiamo gran parte delle osservazioni del relatore; riteniamo anche di dover condividere le conclusioni cui il relatore medesimo è giunto.

Per la verità, già quando esaminammo per la prima volta questi due provvedimenti, avemmo occasione di sottolineare l'urgenza e la necessità di intervenire abbastanza tempestivamente soprattutto per quello che riguarda la situazione, che già allora appariva molto grave, all'interno delle direzioni provinciali del Tesoro. Se allora c'era urgenza, riteniamo che in questi mesi questa urgenza sia cresciuta. Dobbiamo evitare in ogni modo che questi importanti settori della pubblica amministrazione siano colpiti da una crisi pressoché irreversibile per il danno che tutto ciò comporterebbe per quanto riguarda anche i compiti istituzionali del Ministero del tesoro, della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

Per questi motivi, riconfermando anche l'impegno già annunciato dal relatore sulla possibilità che il Parlamento potrà avere a breve scadenza di integrare, rettificare e meglio coordinare le norme che questa sera approviamo in via definitiva, ritengo anche di dover precisare che per tutte le questioni rimaste aperte occorrerà intervenire in via legislativa e non in via amministrativa, come per certi versi da alcune parti può essere invocato.

Detto questo, riconfermo l'astensione del nostro Gruppo sul voto finale dei due provvedimenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, ho ascoltato la relazione del collega Pavan che condivido in tutte le osservazioni, direi anche in tutte le critiche e amarezze che ha voluto mettere in evidenza. Avevamo, in questo ramo del Parlamento, definito i due provvedimenti per la Ragioneria generale dello Stato e per le

Direzioni provinciali del tesoro in maniera organica, evitando — chi ricorda il dibattito che si è svolto in questa Aula lo può testimoniare — che tutto ciò che fosse previsto per un ramo dell'amministrazione del tesoro non venisse previsto anche per l'altro ramo, per mantenere un equilibrio nei provvedimenti, soprattutto laddove, con norme transitorie, si cercava di venire incontro alle esigenze dei giovani quadri dell'amministrazione.

Potrei dire che, sullo stesso piano di parallelismo, abbiamo considerato le esigenze della Corte dei conti e i due provvedimenti, così come sono stato definiti da questo ramo del Parlamento, mi sembravano equilibrati. Speravamo che la Camera avrebbe dato la sua adesione all'impostazione che era stata predisposta qui al Senato. Prendiamo atto che sono state introdotte delle modifiche e tra le possibili strade abbiamo scelto quella della prudenza per impedire, come diceva il ministro Visentini poco fa a proposito di un altro emendamento, il braccio di ferro con la Camera dei deputati; quindi anche noi ci sentiamo costretti a dare la nostra adesione a provvedimenti che sappiamo dovranno essere integrati, ma non in situazioni e con disposizioni in qualche modo regolabili in maniera diversa per effetto dell'esercizio del potere discrezionale. Ci troviamo costretti a dare la nostra adesione a questi provvedimenti; ci riserviamo ovviamente alla prima occasione che dovesse presentarsi in questo ramo del Parlamento (e già pensiamo al disegno di legge che istituisce i servizi sociali del Ministero del tesoro) di recuperare almeno quelle parti delle disposizioni soppresse dall'altro ramo del Parlamento che servano a mettere su una posizione di parità il personale preso in considerazione.

Attendiamo quindi l'esame del disegno di legge sull'istituzione dei servizi sociali del Ministero del tesoro per apportare quelle correzioni che a giudizio di tutti, anche del Governo, si rendono essenziali. Diamo quindi l'adesione ai disegni di legge così come ci sono pervenuti anche per mettere in condizioni le amministrazioni interessate di attuare queste norme: il guaio maggiore sarebbe, infatti, che il grado applicabilità di questi provvedimenti venisse ritardato ulteriormen-

te per effetto di un «andirivieni» dei provvedimenti stessi tra Camera e Senato. Votiamo, quindi, a favore con la stessa amarezza del relatore e ci riserviamo alla prima occasione di ripresentare provvedimenti correttivi, per un senso di pari dignità che devono avere tutti i livelli di personale delle amministrazioni interessate. Speriamo che la stessa disponibilità che stiamo dimostrando a nome della Democrazia cristiana vi sia da parte delle altre forze politiche e del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAVAN, relatore. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il senatore Pavan nella relazione svolta questa sera ha già dato conto delle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento. Credo quindi di non dovermi diffondere sull'argomento. Voglio però dire che la soppressione della nona qualifica, la soppressione dell'articolo relativo al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, e l'esistenza di certe disuguaglianze tra un provvedimento e l'altro, cioè tra il trattamento dei dipendenti delle varie amministrazioni, rappresentano delle gravi mende dell'insieme dei due provvedimenti.

Tuttavia, il soddisfacimento delle esigenze previsto dall'approvazione di questi provvedimenti — esigenze di altissima portata, il cui non soddisfacimento si trascina da oltre quattro anni — è così importante per il Tesoro e per l'amministrazione tutta che ci acconciamo ad accettare il provvedimento nel testo approvato dalla Camera dei deputati convinti che, pur non avendo il prodotto legislativo ottimale, tuttavia i due provvedimenti sono applicabili e possono cominciare a dare i loro effetti positivi.

Ci riserviamo — e in questo il Governo concorda con il relatore e con il senatore

Saporito — di perseguire con gli strumenti legislativi a disposizione gli obiettivi che non si sono potuti raggiungere attraverso l'approvazione dei due provvedimenti, sui quali vi sono anche convergenze da parte della stessa opposizione, convinti che il perfezionamento di questo procedimento legislativo vada ulteriormente perseguito.

Al senatore Giura Longo che è intervenuto questa sera voglio dire che non ci sentiamo in alcun modo responsabili del ritardo di questo provvedimento. Quelle norme che la Camera non ha voluto approvare, tra l'altro attraverso uno strano connubio di forze politiche, le riteniamo tuttora importanti. Peraltro il nostro senso di responsabilità ci impone di non subordinare il raggiungimento dei risultati essenziali dei due provvedimenti al raggiungimento di queste finalità che, seppur importanti, sono subordinate a quelle principali.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo raccomandando l'approvazione dei due provvedimenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge n. 310.

L'articolo 11, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 11.

*(Adeguamento degli organici
della Corte dei conti)*

In attesa del definitivo riassetto conseguente ad un nuovo ordinamento della Corte dei conti, la dotazione organica cumulativa del personale dirigenziale, amministrativo e tecnico dei ruoli della Corte dei conti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dal combinato disposto dell'articolo 5, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, è aumentata di cinquecento unità — di cui sei posti di dirigente superiore e nove posti di primo dirigente — tenuto conto delle esigenze di

funzionamento e di operatività dei vari uffici e con assegnazione prioritaria alle sezioni e delegazioni regionali.

Il quadro E della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro annesso alla presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge; a tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Presidente della Corte può indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente primo comma che risulteranno disponibili dopo l'attuazione delle norme contenute negli ultimi due commi del presente articolo.

Ai concorsi speciali pubblici indetti dal Presidente della Corte dei conti potrà partecipare il personale dell'istituto in possesso del titolo di studio prescritto, oppure il personale inquadrato in qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'ex carriera di appartenenza.

Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati, qualora non sia stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. All'uopo si dovrà tener conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle sopprese carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio

decreto, potrà disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi esterni banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche iniziali dei ruoli della Corte dei conti le cui graduatorie siano state approvate in data successiva al 1° gennaio 1983.

In relazione al precedente comma verrà data la precedenza agli idonei di concorsi interni.

È approvato.

L'articolo 12, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 12.

*(Conferimento di posti
per il personale della Corte dei conti)*

I posti di primo dirigente dei ruoli della Corte dei conti disponibili a seguito delle modifiche apportate con le annesse tabelle sono conferiti:

a) per il 60 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo;

b) per il 40 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'articolo 6 della stessa legge.

È approvato.

L'articolo 13, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 13.

*(Conferimento di posti per il personale
dell'Amministrazione centrale e
periferica del tesoro)*

I posti di primo dirigente dei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro, disponibili a seguito delle modifi-

che apportate con le tabelle annesse alla presente legge, sono conferiti:

a) per il 60 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo;

b) per il 40 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'articolo 6 della stessa legge.

È approvato.

Ricordo che le tabelle allegate al disegno di legge non sono state modificate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge n. 310-B nel suo complesso.

È approvato.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge n. 430.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 2, del testo del Senato, approvata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

L'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, già articolo 4 del testo approvato dal Senato, è il seguente:

Art. 3.

(Adeguamento degli organici)

1. In relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli

centrale e provinciale della Ragioneria generale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 2.300 unità.

2. Per effetto di quanto disposto con la presente legge i quadri I ed M della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge. Con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno determinati i posti di funzione di consigliere ministeriale aggiunto, di ispettore generale, di capo servizio e di vice consigliere ministeriale aggiunto. Saranno, altresì, determinate, sempre con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, le Ragionerie provinciali dello Stato che devono essere rette da dirigenti superiori.

È approvato.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 5 del testo del Senato, approvata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

L'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, già articolo 6 del testo approvato dal Senato, è il seguente:

Art. 4.

(Reclutamento)

1. In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente articolo 3, comma 1, che risulteranno disponibili dopo l'attuazione delle norme contenute nel successivo articolo 8.

2. Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati, qualora

non sia stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. All'uopo si dovrà tener conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle sopresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

3. In deroga al disposto del precedente comma è data al Ministro del tesoro la facoltà di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.

4. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, potrà disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei ruoli dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.

È approvato.

L'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, già articolo 10 del testo approvato dal Senato, è il seguente:

Art. 8.

(Conferimento dei posti)

1. I posti di primo dirigente del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e del ruolo delle Ragionerie provinciali dello Stato, disponibili a seguito delle modifiche apportate con le annesse tabelle, sono conferiti:

a) per il 60 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo;

b) per il 40 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'articolo 6 della stessa legge.

2. Allo scrutinio di promozione di cui alla precedente lettera a) sono altresì ammessi gli impiegati indicati nel penultimo comma del citato articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. Coloro che intendano partecipare allo scrutinio di cui al precedente comma dovranno produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I posti portati in aumento nelle qualifiche di dirigente superiore dei servizi centrali, provinciali e ispettivi della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della presente legge, sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge; a tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, saranno emanate le norme di inquadramento del personale dei servizi centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale.

È approvato.

Ricordo che le tabelle allegate al disegno di legge non sono state modificate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge n. 430-B nel suo complesso.

È approvato.

Rinvio della discussione dei disegni di legge nn. 1362 e 841

PRESIDENTE. Invito il Presidente della Commissione bilancio a riferire sulle conclusioni cui è pervenuta la Commissione in ordine ai problemi di copertura sollevati dall'approvazione dell'emendamento 5.1.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, debbo fare una dichiarazione: se vado alla ricerca di coperture, trovo soltanto dei grossi buchi, trovo che mancano i soldi, che mancano le coperture per spese già decise. Non sono assolutamente in grado di trovare copertura per spese che non erano previste. Non sono quindi in condizione di indicare nessuna copertura. Lo dico con profondo rammarico e mi permetta di aggiungere, signor Presidente, che se noi non poniamo riparo a questo metodo, la finanza pubblica italiana, che già versa in gravi difficoltà, rischia di andare vieppiù in dissesto. Dico questo veramente con profondo rammarico, perchè i nostri sforzi sono tutti delusi e non trovano nessun risultato se si continua così. Mi permetta di dirlo, signor Presidente, anche con un po' di emozione, ma è questa la situazione.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari-Aggradi, la Presidenza non può che condividere la riaffermazione del principio costituzionale secondo cui tutte le leggi debbono avere adeguata copertura finanziaria. Nel caso di specie la Presidenza non poteva esimersi dal porre ai voti l'emendamento 5.1, dopo aver avvertito l'Assemblea dell'avviso contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Udite le dichiarazioni del Presidente della 5^a Commissione permanente, ne prendo atto e rinvio il seguito della discussione ad altra

seduta, fermo restando che sarà la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a deliberare in merito al reinserimento dei provvedimenti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1640-B. — Deputati BASSANINI ed altri. — «Nuove disposizioni sul Club alpino italiano» (968-B) (*Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 1^a Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 2369. — «Disposizioni per la difesa della marina mercantile italiana» (1438) (*Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 334-1080-1225. — Deputati FIANDROTTI e DIGLIO; CRISTOFORI ed altri; FERRARI Giorgio ed altri. — «Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti» (1439) (*Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di oggi, la 9^a Commissione permanente (Agricoltura) ha approvato i seguenti disegni di legge:

«Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione» (1273);

«Nuovi interventi a sostegno del settore agricolo» (1417).

Documenti, richiesta di parere

PRESIDENTE. La 9^a Commissione permanente (Agricoltura) è stata chiamata, ai sensi

dell'articolo 38 del Regolamento, ad esprimere il proprio parere sul «Piano energetico nazionale — aggiornamento per gli anni 1985-1987» (*Doc. LXIV, n. 1*), già assegnato all'esame della 10^a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

PRESIDENTE. Il senatore Baiardi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4-02059, del senatore Loprieno.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

SEGA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative intenda prendere al fine di garantire l'attività degli zuccherifici di Bottrighe e Porto Tolle (Rovigo) del gruppo Montesi, evitando l'esportazione della produzione bieticola della provincia di Rovigo, già colpita da grave crisi economica e sociale e dal crollo dei modesti livelli occupazionali.

(3-00989)

GIURA LONGO, VITALE, POLLASTRELLI, LOTTI, VISCONTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che gli adempimenti conseguenti alla legge sul condono edilizio rendono ancora più pesante il carico di pratiche arretrate che si accumulano negli uffici del catasto, ormai alle soglie di una crisi irreversibile, gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare la paralisi dell'amministrazione del catasto e se non ritenga nel contempo di porre mano al suo necessario rinnovo, da operare in collaborazione con gli enti locali, al fine di costituire — anche in vista dell'introduzione di una imposta patrimoniale — un nuovo inventario di tutti i

beni immobili basato sulla determinazione del valore piuttosto che del solo reddito.

(3-00990)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

VALENZA, NAPOLEONI, PERNA, ANTONIAZZI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — In relazione a quanto pubblicato sulla stampa quotidiana in merito alla «pensione d'oro» e all'ingente liquidazione assegnata all'avvocato Ferdinando Clemente, direttore centrale dell'ISVEIMER, al compimento del suo sessantesimo anno di età, gli interroganti chiedono di conoscere:

se corrisponde a verità la notizia secondo la quale l'avvocato Clemente beneficerà di una pensione annua di oltre 81 milioni di lire (cumulabile con la pensione INPS) per ventisette anni, undici mesi ed un giorno di effettivo servizio prestato nonchè di una liquidazione che si aggira sul miliardo di lire;

in base a quali disposizioni di legge sia stato possibile riservare all'avvocato Clemente un simile trattamento, che suona offesa alla condizione di milioni di pensionati italiani e contraddice ogni serio proposito di riforma nel campo pensionistico e previdenziale;

se, in materia, il consiglio di amministrazione dell'ISVEIMER abbia esercitato pienamente e responsabilmente le sue funzioni dirigenti;

se la Banca d'Italia, a sua volta, abbia vigilato sui comportamenti in materia di trattamenti normativi, previdenziali e pensionistici da parte dell'ISVEIMER, di cui sono soci di maggioranza il Banco di Napoli e la disciolta Cassa per il Mezzogiorno.

(4-02071)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante, premesso che il dottor Aurelio Arcidiacono, dirigente superiore per i servizi ispettivi, ha ritenuto di fargli avere nella sua qualità di membro di questo ramo del Parlamento copia della relazione già inviata a codesto Ministero in data 16

maggio 1985 a conclusione della missione, presso il Conservatorio di Palermo in veste di commissario del medesimo, affidatagli con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1983 e considerato che in detta relazione si specificano addebiti gravi concernenti il regolare funzionamento amministrativo e didattico della suddetta istituzione, chiede di sapere se i predetti addebiti abbiano fondamento e, in caso affermativo, se e quali provvedimenti siano stati disposti per l'accertamento dei fatti denunciati e delle eventuali responsabilità degli organi ai quali i fatti stessi risalgono al fine di normalizzare la vita interiore del Conservatorio.

(4-02072)

MELANDRI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Premesso che i fenomeni dell'eutrofizzazione e dell'inquinamento del Mare Adriatico rappresentano una grave minaccia per la sopravvivenza di questo ecosistema ed incidono pesantemente sull'economia turistica in particolare della costa romagnola;

considerato che tra gli interventi previsti per combattere questi fenomeni la legge 31 dicembre 1982, n. 979, «Disposizioni per la difesa del mare» prevede la realizzazione di centri operativi per la sorveglianza del mare (da attivare in via preliminare attraverso centri pilota), uno dei quali è collocato nel compartimento marittimo di Ravenna per la sorveglianza dell'Alto e Medio Adriatico,

si chiede di conoscere i motivi che ritardano la realizzazione urgentissima di tale centro di Ravenna, visto anche che la locale capitaneria di porto ed il comune di Ravenna hanno già disponibile la struttura ricettiva.

(4-02073)

MARGHERITI, PIERALLI, TEDESCO TATÒ, PASQUINI, POLLINI. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che la società «Pedro Domecq do Brasil» ha chiesto ed ottenuto dall'istituto brasiliano della proprietà industriale il brevetto n. 811664228 relativo al marchio «Montalcino»;

che Montalcino è un comune della provincia di Siena noto e reputato nel mondo non solo per la sua storia ed il suo patrimonio architettonico e paesaggistico ma anche e in primo luogo per la produzione di vini di elevata qualità e grande pregio quali il «Brunello di Montalcino» a denominazione di origine controllata e garantita, il «Rosso di Montalcino» ed il «Moscatello di Montalcino» a denominazione di origine controllata, nonchè per la produzione di olio di oliva e di miele di grande qualità;

che la società «Pedro Domecq do Brasil» commercia direttamente e promuove la vendita di prodotti vinicoli e liquorosi non solo in Brasile ma in molti paesi di ogni continente e che, perciò, la registrazione del marchio «Montalcino» in Brasile crea non solo confusione ma rappresenta una vera e propria speculazione commerciale tesa ad appropriarsi illegittimamente, per farne un uso facilmente immaginabile, della millenaria storia di Montalcino e della sua notorietà nel mondo, rafforzata in questi decenni anche e in primo luogo per la grande operosità, i sacrifici, l'intelligenza e la qualificazione professionale dei suoi produttori vitivinicoli;

che la registrazione in Brasile del marchio «Montalcino» potrebbe arrecare seri pericoli e gravi danni al buon nome ed al prestigio produttivo e commerciale di questo importante comune toscano;

considerato:

che i produttori vitivinicoli, tramite i loro consorzi di tutela, si sono opposti alla registrazione del marchio «Montalcino» in Brasile;

che l'amministrazione comunale ha deliberato di opporsi assieme ai produttori ed ha incaricato in proposito gli avvocati Carla Sbaraglio di Firenze ed Edmondo Brunner di San Paolo di avanzare e sostenere in ogni sede un documentato ricorso,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo e per esso il Ministero degli affari esteri che è stato tempestivamente informato di quanto stava accadendo dall'amministrazione comunale di Montalcino abbia compiuto o meno i passi necessari verso il Governo brasiliano per impedire la registrazione definitiva del marchio «Montalcino» da parte

della società «Pedro Domecq do Brasil» e, comunque, se e quali iniziative abbia allo studio o sia intenzionato a promuovere per salvaguardare il prestigio, il buon nome di Montalcino e dei suoi prodotti agricoli specie vitivinicoli e con essi gli interessi della intera economia locale.

(4-02074)

CASCIA, FLAMIGNI, DE SABBATA, BENEDETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde a verità che l'arresto di 4 agenti di custodia del carcere di Ancona, nell'ambito dell'istruttoria di quella procura della Repubblica, sia da collegare anche allo spaccio di stupefacenti; se sia stata aperta un'inchiesta amministrativa e quali ne siano le risultanze.

(4-02075)

DI CORATO, PETRARA, GIURA LONGO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intendano predisporre in merito alla palese parzialità provocata dall'articolo 8, comma quinto, del decreto ministeriale del 4 maggio 1981 in tema di norme che si riferiscono alle caratteristiche, alla fabbricazione, all'importazione e all'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti (come il vino) destinati alla vendita al consumo, meglio conosciuto come «contrassegno IVA». La parzialità citata si riferisce all'esenzione per i commercianti al minuto e per coloro che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali di annotare sui registri di carico e scarico i quantitativi risultanti dalle note di consegna, dalle fatture o dai documenti accompagnatori ricevuti sempre in riferimento ai contrassegni IVA. Quest'ultima posizione è stata purtroppo ribadita nella risoluzione ministeriale n. 397544 del 9 marzo 1985 della direzione generale tasse, nell'ambito della quale viene affermato che l'obbligo di applicare il contrassegno IVA grava sul produttore agricolo per le cessioni di vino condizionato all'atto della vendita in recipienti di qualsiasi genere, purchè di capacità non superiore ai 60 litri, sia che i recipienti siano forniti

dall'acquirente, dal cedente o da terzi, mentre si conferma che tale obbligo non sussiste per i commercianti al minuto.

Gli interroganti chiedono di sapere:

quali risultanze siano sino ad ora emerse dalla applicazione del contrassegno IVA sui prodotti vinosi — in base al decreto ministeriale del 4 maggio 1981 — in tema di norme che si riferiscono alla fabbricazione, all'importazione ed all'uso di uno speciale contrassegno IVA sui mezzi di chiusura di determinati prodotti (come il vino) destinati alla vendita al consumo e se non ritengano una ingiustizia nei confronti di numerosissimi piccoli produttori, di dettaglianti e di cooperative agricole la non applicazione delle norme del decreto ministeriale del 4 maggio 1981;

quali provvedimenti si intendano prendere in difesa dello sviluppo dell'agricoltura — e in particolare dei settori dell'ortofrutta, della floricoltura, della viticoltura e olivicoltura, essendo assai gravosa l'applicazione da parte di enti pubblici del 18 per cento di IVA — sul prezzo dell'acqua per l'irrigazione necessaria alle suddette colture.

(4-02076)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che il 27 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha varato varie nomine negli alti gradi dell'amministrazione dello Stato, tra cui quella dell'ispettore Osvaldo Greco a dirigente generale della direzione generale della Motorizzazione civile;

che un'identica delibera, con la quale si tentava di portare ai vertici dell'amministrazione il dottor Greco circa tre anni fa, suscitò notevole scalpore tanto che il Presidente Pertini non controfirmò il relativo decreto;

che il dottor Osvaldo Greco si presentava e si presenta come un archivista che nel 1979 entrò a far parte della carriera direttiva grazie ad un esame-colloquio interno;

che, successivamente, l'appartenenza ad un partito politico ha portato il dottor Greco a rivestire l'incarico di assessore all'Annona presso il comune di Bari;

che dal 1982 il Ministro dei trasporti non ha proposto altri nominativi per l'incarico di dirigente generale rimasto così vacante con gravi ripercussioni, per la funzionalità dell'amministrazione, per circa tre anni;

che, immediatamente a ridosso del rinnovo della carica di Presidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Signorile, ha rinnovato tale nomina;

che il *curriculum* del dottor Greco offre tre soli anni di permanenza nella carriera direttiva, peraltro impiegati in attività totalmente estranee al settore trasporti, nonché l'incarico di commissario della gestione governativa della ferrovia Penne-Pescara, assunta in data 26 giugno 1985 (appena un giorno prima della delibera del Consiglio dei Ministri), e ciò a seguito della sostituzione, operata per motivi di «opportunità» non meglio specificati, del precedente commissario (un dirigente generale dotato di indiscussa capacità professionale e qualificata esperienza);

che, con siffatta procedura, risulta distorta la volontà del Parlamento che, nel votare la norma sulle nomine dei dirigenti, non ha inteso certo sancire una lottizzazione politica bensì rafforzare e garantire i criteri di rigida ed accertata competenza cui tali nomine debbono essere debitamente improntate;

che, nel caso specifico della nomina del dottor Greco, oltre novanta tra dirigenti e funzionari del ruolo amministrativo vengono scavalcati senza che nella stessa nomina del dottor Greco si riesca a trovare una parvenza, sia pur minima, di quei requisiti che dovrebbero costituirne il fondamento;

che mentre recenti norme hanno imposto, per la selezione degli aspiranti alla qualifica di primo dirigente, pesanti esami o particolari titoli (requisiti cui devono sottostare anche i funzionari di sessantaquattro anni e con circa quarant'anni di servizio alle spalle) il Potere esecutivo si arroga il diritto di conferire la massima qualifica dirigenziale a persone carenti di accertate capacità;

che esistono nella Motorizzazione civile molti dirigenti di carriera che avrebbero potuto ben più validamente assumere tale inca-

rico per cui la nomina del dottor Greco, oltre a costituire offesa alla valutazione di detto personale, viene a ledere quelli che sono gli interessi precipui ed immediati relativi al buon funzionamento dell'amministrazione;

che è in atto una corale protesta del personale dipendente dall'amministrazione della Motorizzazione civile, sfociata in una lettera al Presidente della Repubblica ed alla stampa,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per porre nel nulla il rinnovato tentativo di smaccato clientelismo denunciato, per tutelare i diritti e gli interessi dei dipendenti in ciò minacciati e per assicurare il buon funzionamento dell'amministrazione della Motorizzazione civile.

(4-02077)

GHERBEZ, BATTELLO, MASCAGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che il personale delle scuole materne ex ONAIRC, passato in quiescenza, da ben sette anni percepisce la pensione provvisoria e che al personale non di ruolo dell'ex Opera non è stato ancora erogato lo stipendio dal 1° gennaio 1977 al 31 agosto 1977, gli interroganti chiedono di conoscere:

per quali motivi l'ufficio liquidatore non ha provveduto ancora a predisporre le necessarie misure al fine di consentire l'erogazione delle pensioni definitive a detto personale e lo stipendio per i primi otto mesi del 1977 al personale non di ruolo;

se si è provveduto da parte dello stesso ufficio liquidatore ad aggiornare i provvedi-

tori agli studi interessati sulla situazione dei contributi versati per ogni singolo dipendente ex ONAIRC, perchè si possano ricostruire le loro carriere.

(4-02078)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3-00990, del senatore Giura Longo ed altri, sulla paralisi del Catasto e sul suo necessario rinnovo, sarà svolta presso la 5^a Commissione permanente (Bilancio, programmazione economica, partecipazioni statali).

Ordine del giorno per la seduta di martedì 23 luglio 1985

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dallo schema dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, venerdì 19 luglio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 23 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari